

# IUSLETTER

- periodico di informazione e aggiornamento giuridico -

SERIE VII n. 39

NOVEMBRE 2006

La Scala & Associati Studio Legale e Tributario

Milano Roma Torino Vicenza Padova Verona Mantova  
[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com) [www.thealliancelaw.com](http://www.thealliancelaw.com)



THE EUROPEAN LEGAL  
ALLIANCE

## La Scala & Associati Studio Legale e Tributario

[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com)



### Servizi On-Line

Lo Studio comunica a tutti i lettori di *lusletter* che è possibile ricevere, secondo la periodicità sotto indicata, la regolare **segnalazione** degli aggiornamenti **relativi ai servizi on-line** offerti agli utenti del proprio sito Internet.

In particolare, ciascun utente potrà ricevere:



una e-mail **giornaliera** con il link immediato alla  **rassegna stampa legale ed economica** del giorno (da *Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Italia Oggi*);



una e-mail **settimanale** con i **link relativi** agli articoli più interessanti segnalati **dal Team IP/IT** in materia di Intellectual Property e Information Technology ;



una e-mail periodica curata dal **Team di Diritto Tributario**, con **aggiornamenti** e commenti riguardanti la materia fiscale ;



una e-mail settimanale con l'**anteprima** dei principali argomenti che saranno trattati nel numero **di lusletter di prossima pubblicazione** ed il relativo link;



una e-mail bimestrale con la **segnalazione** dell'avvenuta pubblicazione dell'ultimo numero **di lusletter** ed il relativo link, che consente di scaricare in formato elettronico l'intera rivista.

**Chi intende ricevere** le suddette segnalazioni (tutte ovvero, solo alcune di esse), è pregato di volerci comunicare il suo indirizzo e-mail, **inviando un messaggio** al seguente indirizzo di posta elettronica: **[a.caltagirone@lascalaw.com](mailto:a.caltagirone@lascalaw.com)**.

Naturalmente si potrà, in ogni momento, segnalare una diversa volontà al riguardo.  
**Il servizio è completamente gratuito.**

La Scala & Associati - Internet Staff

# SOMMARIO

## ATTUALITA' NORMATIVE

---

Elenco dei clienti e dei fornitori.	1
Trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori.	1

## DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

---

La rilevanza dell'accordo ai fini del giudizio di usurarietà.	2
La Legge Italiana in materia di obbligazioni bancarie garantite.	2
La guerra Olanda – Lodi lascia sul campo alcuni principi processuali? (note in tema di sospensione delle delibere societarie e procedimento cautelare nella vicenda antonveneta).	3
Il chiamato all'eredità e l'attività contrattuale.	3
Le soluzioni operative: il ruolo del collegio sindacale in una S.p.A. dichiarata fallita.	3
Decreto ingiuntivo non opposto e ambito del giudicato.	4
Usufrutto di azioni e diritto di voto.	4
L'impugnazione delle delibere a carattere gestorio del consiglio di amministrazione di s.r.l.. Il caso della costituzione di nuova società dedicata ad una specifica operazione rientrante nell'oggetto sociale.	5
Appello al pubblico risparmio e invalidità del contratto.	5
Violazione dei doveri di informazione nell'intermediazione finanziaria.	5
L'originalità del packaging al vaglio del Tribunale di Milano.	6
In tema di espropriazione forzata di beni in comunione legale tra coniugi.	6
La vendita coattiva di immobili abusivi.	7
Nella presunzione sui conti bancari occorre considerare l'incidenza dei relativi costi.	7
Il leasing immobiliare subisce le penalizzazioni fiscali.	7

## GIURISPRUDENZA

---

Selezione delle decisioni più recenti della Corte di Cassazione e delle Corti di merito.	8
--	---

## OSSERVATORIO

---

<b>DIRITTO BANCARIO</b>	<b>23</b>
La modifica dell'art. 118 T.U.B. operata dal "decreto bersani".	23
<b>DIRITTO FALLIMENTARE</b>	<b>24</b>
Riforma della legge fallimentare e crisi del gruppo.	24
<b>DIRITTO SOCIETARIO</b>	<b>25</b>
Una S.r.l. come amministratore di altra S.r.l..	25
<b>MERCATI FINANZIARI</b>	<b>26</b>
Inedita pronuncia giurisprudenziale in merito alla portata del requisito convenzionale di forma degli ordini di investimento.	26

<b>INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY</b>	<b>27</b>
Intercettazioni telefoniche e telematiche: gli obblighi di Data Retention alla luce dei recenti sviluppi legislativi e dei provvedimenti del Garante Privacy.	27
<b>DIRITTO CIVILE, CONCILIAZIONE E "ADR"</b>	<b>28</b>
Fondo patrimoniale tra coniugi: irrilevanza della separazione personale e inderogabilita' del regime legale autorizzativo per le alienazioni dei beni del fondo in presenza di figli minori.	28
<b>ESECUZIONI IMMOBILIARI</b>	<b>29</b>
Riforma del codice di procedura civile: delega ai professionisti delle operazioni di vendita.	29
<b>DIRITTO TRIBUTARIO</b>	<b>30</b>
Modifiche alla base imponibile e ricalcolo degli acconti 2006.	30
<b>BREVISSIME</b>	
Locazioni sul web.	32
Un nuovo grande gruppo alberghiero.	32
Crescita Parmalat.	32
Marchi e musica.	32
Unificazione dei pagamenti europei.	32
Costi di ricarica dei cellulari.	32
<b>COSE NOSTRE</b>	
Nuove dallo studio	33
The European legal alliance	34
Convegni	34
<b>BIBLIOTECA</b>	
Nuovi acquisti	35

# ATTUALITA' NORMATIVE

## ELENCO DEI CLIENTI E DEI FORNITORI.

Viene introdotto, per i titolari di partita IVA, l'obbligo di presentare all'Amministrazione finanziaria, esclusivamente per via telematica:

- un elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti titolari e non titolari di partita IVA). Tuttavia per il periodo d'imposta 2006 dovranno essere comunicati solamente i dati dei clienti titolari di partita IVA;

- un elenco dei soggetti, titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA (fornitori). Pertanto, non rilevano gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

Il nuovo adempimento ha **cadenza annuale** e deve essere assolto entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative al periodo d'imposta precedente. Con riferimento alle operazioni effettuate nel 2006 l'adempimento deve essere assolto entro il **29 aprile 2007**.

I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto sono:

- **il codice fiscale (non è sufficiente** il solo numero di partita IVA, rendendosi pertanto necessario integrare l'anagrafica clienti/fornitori con tale dato);

- l'importo complessivo delle operazioni effettuate (pertanto occorre impostare un'anagrafica per cliente) con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

Con apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati gli elementi informativi da indicare nei predetti elenchi nonché le modalità di presentazione per via telematica degli stessi.

Ai fini sanzionatori, l'omessa presentazione degli elenchi, nonché l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa, da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.

Si noti come per l'anno 2006 devono essere inclusi nell'elenco dei clienti i soli titolari di partita IVA nei confronti dei quali siano state emesse fatture. **An-**

**che qualora sia stato contestualmente emesso lo scontrino fiscale.**

Con riferimento ai dati necessari alla composizione degli elenchi, si ritiene che questi possano essere desunti previo idoneo adattamento del software gestionale utilizzato per la fatturazione. (a.d.c.)

\* \* \*

## TRASMISSIONE TELEMATICA DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI.

Il decreto legge 223 del 4 luglio scorso – "*Visco-Bersani*" – ha introdotto l'obbligo di **presentazione telematica** all'Agenzia delle Entrate degli **elenchi dei clienti e dei fornitori**.

La disposizione legislativa demanda poi a un provvedimento – in corso di emanazione - del direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione degli elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalità per la presentazione.

In proposito, per agevolare gli adempimenti, l'ufficio stampa dell'Amministrazione fiscale anticipa che per l'anno 2006 l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture è limitato ai soli titolari di partita Iva e che sarà consentito indicare anche soltanto la partita Iva dei clienti, invece del codice fiscale. (a.d.c.)

\* \* \*

# DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

## LA RILEVANZA DELL'ACCORDO AI FINI DEL GIUDIZIO DI USURARIETA'.

- di Federica Rocchio, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 7-8/06, pag. 1660.

L'Autrice, prendendo spunto dalla sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 23.11.2005, (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) esamina le clausole contrattuali che prevedono l'**addebito di interessi** con riferimento sia a quanto previsto dall'art. 1815 c.c. sia alla legge "antiusura" n. 108/1996.

La prima problematica analizzata è quella riguardante le pattuizioni contrattuali che prevedono la debenza di interessi ad un **tasso** che, al momento della stipulazione contrattuale, è legittimo in quanto inferiore a quello che periodicamente viene indicato come usurario, ma che **successivamente**, nella vigenza del rapporto contrattuale, a causa di un abbassamento delle menzionate **so-glie usuarie, supera** queste ultime.

Nell'articolo segnalato viene quindi specificato che, anche alla luce dell'interpretazione autentica della "legge antiusura" fornita dalla legge n. 24/2001, "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento", e che quindi l'usurarietà o meno di un tasso d'interesse deve essere valutata con esclusivo riferimento al **momento genetico** del rapporto contrattuale.

Altro aspetto preso in considerazione dal citato contributo dottrinario è quello relativo alla determinazione dell'oggetto di indagine, qualora l'interprete desideri verificare l'usurarietà di un tasso d'interesse contrattualmente pattuito.

L'Autrice segnala in proposito che l'analisi deve venire circoscritta alla quantificazione del tasso d'interesse, così come determinato dalle sole pattuizioni contrattuali, complessivamente considerate.

Eventuali costi o apprensioni imposti da parte del soggetto erogatore di credito, i quali non rientrano nella previsione contrattuale, devono venire considerati, alla stregua di quanto previsto dall'art. 2033 c.c., come degli **indebiti oggettivi**, che certamente fanno sorgere il diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, ma non

concorrono alla determinazione del tasso d'interesse.

Ulteriore risvolto dell'interpretazione ora riportata, è che la restituzione degli importi percepiti dagli Istituti di Credito, in ragione di apprensioni non giustificate contrattualmente, può venire richiesta invocando direttamente l'**art. 2033 c.c.**, senza dover preventivamente chiedere la pronuncia giudiziale della nullità di clausole contrattuali, peraltro inesistenti. (g.m.)

\* \* \*

## LA LEGGE ITALIANA IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.

- di Alessandro Guccione, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, n. 4-5/06, pag. 819.

L'Autore esamina l'innovazione apportata dal d.lgs. n. 35 del 2005, (successivamente convertito nella legge n. 80/2005), al corpo della legge n. 130/1999 sulla **cartolarizzazione dei crediti**.

Il legislatore, introducendo nel *corpus normativo* della legge ora menzionata gli articoli n. 7 *bis* e *ter*, ha modernizzato vari aspetti relativi al fenomeno della cartolarizzazione di crediti.

Tra questi il più rilevante è quello riguardante la possibilità, per le c.d. società veicolo, di acquistare **portafogli di crediti**, usufruendo eventualmente di un finanziamento concesso anche da Banche diverse da quella cedente.

L'istituto di credito finanziatore potrà quindi emettere obbligazioni, che saranno garantite sia dai crediti che la società veicolo ha acquistato dalla Banca cedente, sia dal patrimonio della Banca finanziatrice stessa.

Pertanto ora le **società veicolo** potranno prendere parte ad un più ampio ambito di operazioni atteso che, fino all'innovazione legislativa in commento, le stesse avevano la possibilità di **percepire finanziamenti** finalizzati all'acquisto di portafogli di crediti esclusivamente dalla stessa Banca che contestualmente provvedeva alla cessione dei crediti ed all'emissione di obbligazioni. (g.m.)

\* \* \*

**LA GUERRA OLANDA – LODI LASCIA SUL CAMPO ALCUNI PRINCIPI PROCESSUALI? (NOTE IN TEMA DI SOSPENSIONE DELLE DELIBERE SOCIETARIE E PROCEDIMENTO CAUTELARE NELLA VICENDA ANTONVENETA).**

- di Stefano Alberto Villata, in *Il Corriere Giuridico*, n. 9/06, pag. 1297.

Nell'articolo oggetto di esame, l'Autore commenta tre ordinanze del Tribunale di Padova (21 maggio 2005, 8 giugno 2005 e 14 luglio 2005, per le cui massime si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), pronunciate in relazione alla nota vicenda della lotta per l'acquisizione del **controllo di Antonveneta**.

In tali ordinanze sono state affrontate importanti questioni sostanziali e processuali, con particolare riferimento al giudizio di **impugnazione delle deliberazioni assembleari** e al **procedimento cautelare** di sospensione dell'esecuzione disciplinato all'art. 2378 c.c. (si rammenta, infatti, che le stesse costituiscono l'epilogo di tre fasi, nelle quali si sono sviluppati i giudizi cautelari concernenti le istanze di sospensione della delibera di nomina degli organi amministrativi e del collegio sindacale della Banca Antoniana Popolare Veneta SpA).

L'Autore trae quindi spunto dai tre provvedimenti commentati, per esaminare alcune rilevanti problematiche, ovvero quelle relative:

- all'ammissibilità della sospensione delle delibere *self executing* (cioè delle delibere che non necessitano di esecuzione materiale);
- alla natura anticipatoria del provvedimento cautelare e alla sua efficacia reintegrativa degli amministratori sostituiti;
- alla sorte della legittimazione processuale del rappresentante legale, in caso di sospensione della delibera di nomina alla carica;
- all'accertamento del *fumus boni juris* utilizzando provvedimenti che provengono da Autorità indipendenti;
- alla riunione dei giudizi cautelari e alle conseguenze che detta riunione può avere sulla valutazione del requisito del *periculum in mora*. (s.d.)

\* \* \*

**IL CHIAMATO ALL'EREDITÀ E L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE.**

- di Antonio Albanese, in *Contratto e Impresa* n. 4-5/06, pag. 977.

L'Autore affronta uno dei pochi **istituti di diritto successorio** che da sempre è oggetto di interrogativi e di studio, ovvero quello della figura del chiamato all'eredità.

Nella prima parte della propria analisi, egli ha ritenuto necessario spiegare quale sia la situazione dell'eredità prima dell'eventuale rinuncia / accettazione, nonché indicare le diverse posizioni assunte dalla dottrina circa la **natura del chiamato all'eredità** (in particolare, alcuni Autori distinguono tra soggetto "vocato" e soggetto "delato"). La seconda parte dell'articolo attiene invece ai poteri, di conservazione, amministrazione e vigilanza, spettanti al **chiamato**: quest'ultimo è stato infatti considerato dal legislatore il soggetto più idoneo a compiere tutti gli atti necessari a preservare **l'integrità dell'eredità**.

L'Autore illustra quindi le azioni che il chiamato può porre in essere, distinguendo i casi in cui lo stesso è nel possesso dei beni, da quelli in cui non ne ha la detenzione materiale e precisando che il compimento di tali atti, qualora non ecceda i limiti posti dalle norme di legge, non comporta accettazione tacita dell'eredità.

Da ultimo, nell'articolo viene esaminata la problematica delle spese sostenute dal chiamato, nell'ipotesi – non contemplata dal codice civile – in cui egli decida di accettare l'eredità e vi siano più coeredi. (s.d.)

\* \* \*

**LE SOLUZIONI OPERATIVE: IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE IN UNA S.P.A. DICHIARATA FALLITA.**

- di Gabriele Prenna, in *Diritto e Pratica del Fallimento*, n. 4/06, pag 82.

L'Autore si occupa di valutare se, in seguito al **Fallimento**, gli **organi sociali sopravvivano**.

Giurisprudenza e dottrina non si sono mai occupate in modo approfondito di tale argomento, limitandosi a formulare meri cenni sulla possibilità della coesistenza degli organi sociali con le procedure concorsuali, giustificando tale soluzione sulla scorta delle deduzioni direttamente traibili dal dettato legislativo (artt. 152 e 200 l.f.).

Con riferimento al **collegio sindacale**, l'Autore ritiene che detto organo non verrà sciolto con il fallimento, mantenendo, diversamente, il proprio **potere amministrativo** ex art. 2403 c.c., non invece quello di controllo contabile ex art. 2409



ter c.c., in quanto incompatibile con l'attività demandata al Curatore Fallimentare.

In altri termini, gli organi sociali sopravvivranno alle procedure concorsuali, con l'unica eccezione di vedere **ridimensionati** i propri consuetudinari poteri, al fine di consentirne il coordinamento con quelli dei nuovi organi delle procedure medesime. (m.b.)

\* \* \*

### DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO E AMBITO DEL GIUDICATO.

- di Giovanni Giacalone e Ciro Caccaviello, in *Giustizia Civile*, n. 6/06, I, pag. 1157.

Trattasi di un breve commento relativamente ad una recente pronunzia (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) con cui la Cassazione a Sezioni Unite n. 4510, ha provveduto a dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in merito all'ambito di efficacia del giudicato nel caso di decreto ingiuntivo non opposto.

In particolare, gli Autori si dilungano nell'illustrare sia il tradizionale orientamento della Suprema Corte che riconosceva **efficacia di giudicato** al decreto solo in ordine ai **capi della domanda proposti ed accolti** nel provvedimento, negando che vi fosse un implicito rigetto relativamente alle domande proposte nel ricorso ma non accolte, sia quello affermatosi più recentemente, secondo cui l'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto si estende **all'intera domanda proposta** con il ricorso.

Gli Autori evidenziano, infine, le ragioni di diritto che debbono indurre a condividere la decisione con cui le Sezioni Unite, componendo il contrasto, hanno inteso aderire al primo degli orientamenti enunciati. (f.s.)

\* \* \*

### USUFRUTTO DI AZIONI E DIRITTO DI VOTO.

- a cura dello Studio D'Andrea, in "*Diritto e Pratica delle Società*", n. 17/06, pag. 16.

L'art. 2352 c.c. attribuisce **all'usufruttuario** il **diritto di voto** sia nell'assemblea ordinaria che in quella straordinaria, salvo patto contrario. Per evitare alla società il disagio di subire l'esercizio del voto da parte di due diversi soggetti, l'eventuale patto contrario deve comprendere il diritto di voto nella sua totalità e deve essere portato a conoscenza della società. Devono ritenersi, pertanto, invalidi i patti che distribuiscono il diritto di voto tra l'usufruttuario e il nudo proprietario nella stessa assemblea in relazione al diverso oggetto delle delibere.

Salva diversa convenzione, la norma non pone alcun limite all'esercizio del diritto di voto con conseguente mancanza della vincolatività alle eventuali **istruzioni fornite dal nudo proprietario**, fermo restando che l'usufruttuario deve esercitare tale diritto, nel rispetto di quelle norme che impongono l'obbligo di conservazione della *res* oggetto di usufrutto (artt. 898, 1001, comma 2 e 1015 c.c.), evitando in tal modo di compromettere la conservazione del valore economico della partecipazione sociale o di modificare la posizione sostanziale del nudo proprietario. Inoltre, il libero esercizio del diritto di voto deve essere inteso nel senso di espressione di voto nell'interesse di entrambi gli interessati (usufruttuario e socio nudo proprietario). L'esercizio di voto non può, pertanto, comportare un abuso del diritto - vale a dire un uso distorto del voto esercitato - allo scopo di danneggiare gli interessi della società e degli altri soci, in violazione del principio di correttezza e buona fede. A tal proposito, la giurisprudenza ha sancito che, in caso di **esercizio abusivo del voto** da parte dell'usufruttuario, la delibera assembleare resti valida sebbene nel rapporto interno, l'usufruttuario sarà esposto ad un'azione risarcitoria da parte del nudo proprietario.

Concludendo, la recente giurisprudenza di merito ha stabilito che, in caso di situazione di paralisi della società causata da un comportamento dell'usufruttuario che sia idoneo a compromettere la consistenza economica e la conservazione della partecipazione sociale, il socio nudo proprietario, a fronte di una situazione di pericolo di compromissione della *rerum substantia*, è legittimato ad agire ricorrendo agli strumenti di tutela previsti dall'art. 1015, commi 1 e 2 c.c., anche in via cautelare, ex art. 700 c.p.c. (v.z.)

\* \* \*



**L'IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE A CARATTERE GESTORIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI S.R.L.. IL CASO DELLA COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETA' DEDICATA AD UNA SPECIFICA OPERAZIONE RIENTRANTE NELL'OGGETTO SOCIALE.**

– di Antonietta Platania, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/06, II, pag. 768.

L'articolo sopra richiamato commenta la pronuncia emessa dal Tribunale di Trieste, il 9 gennaio 2006, (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) il quale si è pronunciato stabilendo che costituisce **un'operazione gestoria volta al perseguimento dell'oggetto sociale** il compimento, da parte degli amministratori di una S.r.l., di **un'operazione immobiliare** realizzata attraverso la costituzione di una società ad essa dedicata, quando ciò rientri nell'oggetto sociale.

L'Autore si sofferma ad esaminare, da un lato, il tema dei **rapporti tra l'assemblea e l'organo amministrativo** con riguardo alla rispettive attribuzioni in materia gestoria e, dall'altro, alle modificazioni dell'oggetto sociale attuate di fatto dagli amministratori.

Per quanto concerne il primo aspetto, l'Autore evidenzia come la riforma del diritto societario non abbia disciplinato per le S.r.l. il procedimento di formazione della volontà del c.d.a., né quello relativo alle deliberazioni consiliari. Inoltre, il mancato richiamo alle norme dettate per le S.p.A., in particolare dell'art. 2388 c.c., che disciplina la validità delle delibere del c.d.a., solleva il problema dell'applicazione analogica alle S.r.l. delle disposizioni previste per le S.p.A.. Pertanto, escludendo la possibilità di un utilizzo in senso assoluto delle disposizioni delle S.p.A. per colmare eventuali lacune, l'Autore ritiene che si dovrà valutare caso per caso il ricorso dei presupposti per l'applicazione analogica.

Sui rapporti tra assemblea e organo amministrativo, riguardo alle modificazioni dell'oggetto sociale attuate di fatto dagli amministratori, l'Autore, dopo un'accurata illustrazione delle problematiche relative alla definizione della linea di confine tra le competenze del c.d.a. e dell'assemblea dei soci, conclude sostenendo che dal punto di vista pratico, la difficoltà di distinguere le operazioni rimesse alla competenza dei soci e quella suscettibili di essere decise in piena autonomia dagli amministratori, dovrebbero spingere questi ultimi a richiedere una preventiva decisione dei soci, in base all'art. 2479, comma 1, c.c. ogni qual volta l'operazione programmata possa determinare per la società una modifica dell'attività imprenditoriale concretamente svolta. (d.r.)

\* \* \*

**APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO E INVALIDITA' DEL CONTRATTO.**

– di Valerio Sangiovanni, in *Giurisprudenza di Merito*, 6/06, pag. 1385.

La sentenza del Tribunale di Milano del 20 marzo 2006 n. 3575, da noi commentata nell'osservatorio di Iusletter n. 36/06, attribuisce **all'intermediario finanziario un comportamento** definito di cd. **"offerta indiretta"** allorché acquisti titoli di nuova emissione, per i quali vi era un divieto di vendita diretta alla clientela *retail*, per rivenderli ai piccoli risparmiatori prima che detti titoli venissero a materiale esistenza cd. **"periodo di grey market"**.

In tali ipotesi, secondo il tribunale milanese, deve ravvisarsi una **violazione delle norme sul collocamento**, sussistendo un'interposizione fittizia dell'investitore istituzionale allo scopo di eludere la normativa più protettiva prevista per l'offerta pubblica diretta. (v.a.)

\* \* \*

**VIOLAZIONE DEI DOVERI DI INFORMAZIONE NELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA.**

– con nota di Monica Bombelli e Matteo Iato, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 6/06, pag. 1399.

L'articolo prende in esame l'ennesima sentenza di merito che si pone in contrasto con l'orientamento interpretativo che sanziona con la **nullità i contratti di compravendita di valori mobiliari** nel caso di **violazione dei doveri di informazione** prescritti dal T.U.F. e dal Regolamento Consob n. 11522/98.

Anche secondo il Tribunale di Novara del 10 gennaio 2006 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c., postula che siffatta violazione attenga ad **elementi intrinseci della fattispecie negoziale**, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche con riferimento a detta ipotesi.

Pertanto, usando le parole usate per la motivazione, non può **"fulminarsi"** con la nullità il consenso prestato al singolo investimento ove risulti inosservato l'obbligo informativo, perché l'informazione non assume a requisito dell'atto a pena di nullità. (v.a.)

## L'ORIGINALITÀ DEL PACKAGING AL VAGLIO DEL TRIBUNALE DI MILANO.

- di Massimiliano Patrini, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 3/06, II, pag. 195.

Nell'articolo l'Autore commenta l'ordinanza della prima Sezione del Tribunale di Milano del 21 ottobre 2004 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza).

La pronuncia è stata emessa in esito ad un procedimento cautelare promosso dalla società L'Oreal S.ai.p.o. nei confronti di altra società attiva nel settore dei prodotti di bellezza, al fine di inibire alla società concorrente la **commercializzazione di un particolare tipo di lucidalabbra**, contraddistinto da un *packaging* del tutto simile a quello già utilizzato dalla società ricorrente per un prodotto identico.

L'Autore sintetizza le motivazioni che hanno indotto il Tribunale milanese a ritenere non supportate le **richieste cautelari** della ricorrente sotto il profilo del *fumus boni iuris* e considera, in particolare, il **concetto di confondibilità**, evidenziando come l'ordinanza affronti e risolva alcune delle questioni tipiche che si pongono all'attenzione dell'interprete in materia di **concorrenza sleale** per imitazione servile e, in particolare, i profili concernenti l'imitazione del *packaging* di un determinato prodotto.

L'Autore osserva come il Tribunale, nel caso in esame, sia stato costretto ad un difficile bilanciamento di interessi:

- da un lato, l'esigenza dell'operatore già presente sul mercato di non vedere **indebitamente sfruttati** da altri gli investimenti effettuati per la ricerca di nuove soluzioni estetiche per la presentazione del proprio prodotto;
- dall'altro, l'esigenza di **evitare** il riconoscimento di una **tutela eccessivamente ampia**, che non consideri la reale consistenza del rischio confusorio e l'impatto reale che determinate soluzioni estetiche possono avere agli occhi del consumatore.

In conclusione, viene, quindi, evidenziato dall'Autore come in materia di concorrenza sleale per imitazione servile si renda necessario uno sforzo interpretativo di particolare incisività, finalizzato alla individuazione della specificità delle diverse fattispecie di volta in volta considerate. (m.p.)

\* \* \*

## IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA DI BENI IN COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI.

- di Antonio Lombardi, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 7-8/06, pag. 1640.

L'Autore commenta due sentenze del Tribunale di Roma emesse rispettivamente in data 25 marzo 2005 e 28 dicembre 2005 (per le cui massime si rimanda alla sezione Giurisprudenza) con le quali viene affermato il principio secondo cui il **pignoramento per l'intero** del bene in comunione nei confronti del coniuge debitore **comporta l'indisponibilità** anche nei confronti del coniuge non esecutato.

Tali pronunce, rese a breve distanza di tempo l'una dall'altra nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario, prendono posizione in merito alla *vexata quaestio* dell'ampiezza della **responsabilità sussidiaria** gravante sui beni facenti parte della comunione legale per debiti personali di uno dei coniugi, con esplicito riferimento alle modalità con cui il procedimento esecutivo deve essere intrapreso e proseguito dal creditore che si determina ad agire, in via sussidiaria, sui beni del compendio coniugale.

La situazione di contitolarità solidale di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione legale comporta che il vincolo di indisponibilità scaturente dall'esecuzione di pignoramento immobiliare sull'intero bene si estende anche al coniuge non debitore.

Appare fondamentale nelle due pronunce che **al coniuge non debitore vengano notificati** a cura del creditore l'avviso di pignoramento ex art. 599 c.p.c. e l'avviso di convocazione ex artt. 600 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c..

Secondo il prevalente orientamento della dottrina, tali avvisi rivestirebbero la finalità principale di rendere edotto il coniuge non debitore della pendenza della procedura esecutiva su un intero cespite della comunione legale e assolverebbero la precipua funzione di garanzia a beneficio del coniuge non esecutato.

Questi, al fine di evitare l'espropriazione dell'intero bene, dovrà promuovere un giudizio di **opposizione all'esecuzione** innestandovi la domanda di separazione giudiziale dei beni ex art. 193 comma 2 c.c..

Egli potrà, pertanto, per tale via, provocare lo scioglimento della comunione legale rendendo possibile l'identificazione delle singole quote, che solo in quella sede saranno determinate. (i.r.)

\* \* \*

## LA VENDITA COATTIVA DI IMMOBILI ABUSIVI.

- di Giancarlo Giusti, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 7-8/06, pag. 1673.

Il Tribunale di Roma, 23 dicembre 2005, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza, ha statuito che la **clausola di salvezza** dalla sanzione della nullità per gli atti di acquisto in sede esecutiva o concorsuale di immobili abusivamente edificati, di cui all'ultimo comma dell'art. 17 della Legge n. 47 del 1985, ora ripreso dal comma n. 5 dell'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001, fa salvi i **poteri autoritativi di acquisizione dell'immobile** abusivo da parte della Pubblica Amministrazione, anche in danno dell'aggiudicatario.

Nella fattispecie in esame il Comune di Roma, ritenendosi proprietario del *bene ope legis*, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 47 del 1985, aveva proposto **opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare** incardinata dalla Banca di Roma successivamente alla trascrizione, da parte dell'Ente pubblico, dell'ordinanza di constatazione dell'inedempimento alla demolizione.

A tutela dell'affidamento dell'acquirente rimane, in ogni caso, la possibilità di proporre un giudizio per ottenere l'annullamento della vendita, anche se limitatamente a quei casi in cui si configuri la fattispecie *dell'aliud pro alio* ai sensi degli artt. 1490 e 1497 c.c., in quanto il bene aggiudicato manchi delle qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico – sociale o risulti del tutto compromessa la destinazione d'uso prevista nell'ordinanza di vendita, determinante per l'offerta all'acquisto. (l.m.)

\* \* \*

## NELLA PRESUNZIONE SUI CONTI BANCARI OCCORRE CONSIDERARE L'INCIDENZA DEI RELATIVI COSTI.

- di Dario Deotto, in *Il Corriere Tributario*, n. 19/06, pag. 1463.

Con le modifiche apportate della Finanziaria 2005 e dalla Manovra finanziaria 2006 alla disciplina prevista in tema di **accertamenti bancari**, è stata estesa anche agli esercenti arti e professioni la **presunzione** in base alla quale, a fronte di un prelievo ingiustificato e che non trova riscontro nelle scritture contabili, si presume **l'esistenza di compensi non dichiarati**. Ovviamente, si tratta di una doppia presunzione, visto che un prelievo non può sicuramente dare origine ad un ricavo o ad un compenso: dai prelevamenti non giustificati si ipotizza l'esistenza di **"costi in nero"** e da questi ultimi si ritiene provata la sussistenza di ricavi e compensi non dichiarati. La presunzione non sembra, però, essere munita del benché minimo profilo di ragionevolezza, proprio di una presunzione, se si pensa che l'entità di un ricavo presunto viene determinata in misura corrispondente a quello che è l'esatto contrario di un ricavo, cioè un costo, tra l'altro anch'esso presunto. (a.d.c.)

\* \* \*

## IL LEASING IMMOBILIARE SUBISCE LE PENALIZZAZIONI FISCALI.

- di paolo meneghetti, in *Forum Fiscale*, n. 11/06, pag. 40.

Nell'articolo vengono esaminate le modifiche introdotte ad opera del d.l. 3 ottobre 2006 n.262 all'art. 36 del Decreto Bersani in tema di **leasing immobiliare**. In particolare la nuova disposizione estende anche al leasing le disposizioni restrittive che fissano una **minore deducibilità delle quote di ammortamento** dei fabbricati strumentali. Anche nei contratti di leasing già stipulati sorge la necessità di scorporare la parte di canone ascrivibile dal valore dell'immobile strumentale dalla parte di costo ascrivibile al valore del fabbricato. (a.d.c.)

\* \* \*

# GIURISPRUDENZA

SELEZIONE DELLE DECISIONI PIÙ RECENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DELLE CORTI DI MERITO.

## CONTRATTI

**Cass., 19 settembre 2006, Sez I, n. 20260.**

- in *Guida al Diritto*, n. 39/06, pag. 52.

Il **contraente**, il cui consenso risulti viziato da dolo, può ben richiedere giudizialmente il **risarcimento del danno** conseguente all'illecito della controparte lesivo della libertà negoziale, sulla base della previsione in tema di responsabilità aquiliana di cui **all'art. 2043 del c.c.**, a prescindere dalla contemporanea proposizione della domanda di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 del c.c..

**Trib. Novara, 10 gennaio 2006.**

- in *Giurisprudenza di Merito*, n. 6/06, pag. 1399, con nota di Monica Mombelli e Matteo Iato.

La **nullità del contratto** per contrarietà a norme imperative, ai sensi **dell'art. 1418** comma 1 c.c., postula che siffatta violazione attenga ad **elementi intrinseci** della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della **condotta tenuta nel corso delle trattative** per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi, come accade nel caso disciplinato dal combinato disposto degli artt. 1469 *ter* comma 4 e 1469 *quinquies* comma 1 c.c., con la conseguenza che non può "fulminarsi" di nullità il consenso prestato al singolo investimento ove risulti inosservato l'obbligo informativo perché l'informazione non assurge (o almeno così non sembra desumibile dall'impianto della normativa speciale) a requisito dell'atto a pena di nullità.

\* \* \*

## SOCIETÀ'

**Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 13 dicembre 2005, C 411/06.**

- in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 33/06, II, pag. 412.

Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a che, in uno Stato membro, l'**iscrizione** nel registro nazionale delle imprese della **fusione per scioglimento** senza liquidazione di una società e trasmissione universale del patrimonio di quest'ultima ad altra società sia generalmente rifiutata se una delle due società ha sede in un altro Stato membro, mentre è possibile, purché siano rispettate talune condizioni, se le società partecipanti alla fusione hanno entrambe sede nel territorio del primo Stato membro.

**Cass., 20 aprile 2006, Sez. II, n. 9250.**

- in *Impresa Commerciale Industriale*, n. 7-8/06, pag. 1181.

La **società di fatto**, sebbene inesistente nella realtà, può apparire esistente ai terzi quando due o più persone operino nel mondo esterno in modo da determinare l'insorgere dell'**opinione ragionevole** che essi agiscano come soci e del conseguente legittimo affidamento circa l'esistenza della società stessa: in tale ipotesi, a **tutela della buona fede dei terzi**, è sufficiente che il soggetto che abbia trattato col socio apparente provi un comportamento che, secondo l'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, sia idoneo a designare la società come titolare del rapporto. In tal caso incombe sulla società apparente la prova che controparte fosse consapevole dell'inesistenza del vincolo sociale e quindi non meritevole di tutela.

**Cass., 1 aprile 2005, n. 6911.**

- in *Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, n. 5/06, II, pag. 643.

In tema di **redazione di bilancio di una società bancaria**, la qualificazione dei titoli rappresentativi delle partecipazioni in altre società come **immobilizzazioni finanziarie**, in quanto elementi destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'impresa, ovvero come facenti parte del capitale circolante, è frutto di una **scelta discrezionale degli amministratori** - non censurabile in sede di impugnazione di bilancio - ma una volta che essa sia stata operata, gli amministratori sono obbligati ad iscrivere detti titoli nel documento contabile, rispettivamente, secondo il criterio del costo (art. 18, d.lgs. n. 87 del 1992) ovvero sulla base dei più elastici parametri previsti (art. 20, d.lgs. n. 87 del 1992) essendo tuttavia ammissibile la successiva modificazione della destinazione e conseguentemente del relativo criterio di valutazione. (Principio enunciato in riferimento al bilancio di una società bancaria al quale, *ratione temporis*, non erano applicabili le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 87 del 1992 - sostanzialmente coincidenti con la raccomandazione Consob in data 15 febbraio 1995 e rielaborata in data 15 giugno 2001 - nel testo in cui, allo scopo di evitare abusi derivanti da un uso strumentale del potere di destinazione dei titoli, hanno fissato le modalità di individuazione preventiva dei parametri di classificazione, disponendo che nel caso di modificazione della destinazione, i titoli debbano continuare ad essere valutati secondo il criterio previsto per la loro destinazione originaria).

**Trib. Trieste, 9 gennaio 2006.**

- in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/06, II, pag. 768, con nota di Antonietta Platania.

Costituisce una **operazione gestoria** volta al proseguimento dell'oggetto sociale nella forma ritenuta più conveniente e, quindi, priva di alcuna attitudine a modificare le basi essenziali della partecipazione del socio nella società, l'effettuazione da parte degli amministratori di una soc. a resp. lim. di **un'operazione immobiliare**, rientrante nell'oggetto sociale, attraverso la costituzione di una società ad essa dedicata.

**Trib. Verona, 24 ottobre 2005.**

- in *Giurisprudenza di Merito*, n. 7-8/06, pag. 1727.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di rapporti societari, l'art. 2, comma 3 d.lgs. n. 5 del 2003 deve essere interpretato nel senso dell'operare della **dimidiazione di tutti i termini processuali** soltanto nell'ipotesi in cui l'opponente si **avvalga di una tale facoltà**.

**Trib. Catania, 19 luglio 2005.**

- in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 33/06, II, pag. 483.

Il **controllo** esercitato dal **giudice del registro** in sede di **cancellazione d'ufficio** non è limitato alla legittimità formale degli atti iscritti, ma è esteso anche alla loro **legittimità sostanziale**.

**Trib. Padova, 8 giugno 2005.**

- in *Corriere Giuridico*, n. 9/06, pag. 1285, con nota di Stefano Alberto Villata.

Anche una **pluralità di procedimenti cautelari** di sospensione dell'esecuzione della medesima deliberazione sono soggetti alla **riunione obbligatoria**, a norma dell'art. 2378, comma 5 c.c..

Non è necessaria l'audizione degli amministratori ove sia richiesta la sospensione della deliberazione di nomina degli organi sociali.

In caso di impugnazione proposta dalla CONSOB, in ordine alla sussistenza del *periculum in mora* il giudizio comparativo, tra interesse dell'impugnante e pregiudizio della società, imposto dall'art. 2378 c.c., perde di rilevanza giuridica, per la prevalenza delle esigenze di tutela della trasparenza del mercato affidate all'Autorità indipendente.

L'interveniente adesivo è vincolato alle difese svolte dalla parte adiuvata (nel caso concreto la società, rappresentata da un curatore speciale, aveva concluso per l'accoglimento dell'impugnazione, sicché le domande di merito in concreto svolte in senso opposto dagli intervenuti sono state giudicate inammissibili).

La sospensione dell'esecuzione di una delibera di nomina di organi sociali comporta la riviviscenza dei precedenti organi.



**Trib. Padova, 21 maggio 2005.**

- in *Il Corriere Giuridico*, n. 9/06, pag. 90, con nota di Stefano Alberto Villata.

E' ammissibile la **sospensione dell'esecuzione**, ai sensi dell'art. 2378 comma 3 c.c., delle **deliberazioni immediatamente esecutive** (c.d. *self-executing*), quali quelle di nomina degli organi sociali.

Va sospesa la deliberazione adottata col contributo determinante di azionisti il cui diritto di voto doveva ritenersi sospeso, ai sensi dell'art. 122 T.U.F., per l'adesione ad un patto parasociale occulto.

L'atto di accertamento CONSOB del **patto di sindacato occulto** costituisce elemento probatorio sufficiente per affermare il *fumus bonu juris* dell'istanza di sospensione.

**Trib. Catania, 31 marzo 2005.**

- in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 33/06, II, pag. 483.

E' illegittimo il **rifiuto** opposto dall'ufficio del registro delle imprese **all'iscrizione di una delibera** di assemblea di s.r.l. **nulla**, poiché detto ufficio è competente a controllare soltanto la regolarità formale della documentazione.

Il giudice del registro, avanti al quale sia stato presentato ricorso contro il rifiuto opposto dall'ufficio del registro, rilevata la nullità della deliberazione, piuttosto che ordinarne l'iscrizione e poi la cancellazione d'ufficio, deve dichiarare il **non luogo a provvedere** sul ricorso.

Non è nulla né inesistente e può essere iscritta nel registro delle imprese, la delibera approvata dai soci che rappresentano la metà del capitale sociale con il voto contrario dell'altra metà.

\* \* \*

**DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO****Cass., 15 settembre 2006, Sez. I, n. 19932.**

- in *Guida al Diritto*, n. 41/06, pag. 34.

La previsione contenuta nei confronti di conto corrente bancario, concernente la **capitalizzazione trimestrale** degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, **è nulla**.

**Trib. Torre Annunziata, 30 agosto 2006, n. 994.**

- in *www.ilcaso.it*.

Qualora la banca eroghi al cliente un **finanziamento** il cui utilizzo sia vincolato **all'acquisto di prodotti finanziari**, si è in presenza di un **contratto atipico** con finalità collegate al quale dovrà essere applicata la **normativa del T.U.F.**, con particolare riferimento all'art. 21.

Non assolve agli obblighi informativi previsti dal T.U.F. il prospetto informativo di uno strumento finanziario redatto in parte in lingua inglese e che, per la parte redatta in lingua italiana, è costituito da un mero estratto di norme contrattuali e non contenga informazioni che consentano all'investitore di valutare la convenienza e rischiosità dell'investimento.

E' **vessatoria**, per contrarietà alle disposizioni di cui all'art. 1469 *bis* c.c., la clausola che come contropartita del **diritto di recesso** dell'investitore preveda l'obbligo dello stesso di corrispondere alla banca *"oltre agli interessi e gli altri oneri maturati fino all'esercizio di detta facoltà, un importo determinato sulla somma delle rate ancora a scadere, comprensive di capitale ed interessi, attualizzata mediante l'applicazione del tasso swap di pari durata a quella della scadenza del finanziamento diminuito di uno spread pari allo 0,50%"*. Trattasi, infatti, di una clausola limitativa del diritto di recesso, non bilanciata da analoga facoltà concessa al consumatore per l'ipotesi di recesso della banca.

**Trib. Nocera Inferiore, 31 luglio 2006.**- in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

Pone in essere una implicita ammissione del fatto costitutivo del diritto la parte convenuta in sede di **ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 5/03** volto ad ottenere copia della **documentazione** relativa a determinati servizi di investimento che eccepisca di aver **già consegnato** la documentazione al ricorrente.

Non integra adempimento all'obbligo di consegna della documentazione il fatto che la parte convenuta con ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 5/03 depositi nel proprio fascicolo alcuni dei documenti di cui viene chiesta la consegna.

**Trib. Marsala, 12 luglio 2006.**- in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

Le norme di settore relative ai  **Doveri informativi dell'intermediario** finanziario sono **norme imperative** ai sensi dell'art. 1418 c.c. tenuto conto della natura pubblica o generale degli interessi tutelati: tutela del risparmio ed integrità dei mercati (art. 47 Cost.; art. 5 T.U.F. sui poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia ed alla Consob; art. 21 lett. a. T.U.F.). Ne deriva che la loro violazione comporta la **nullità dei contratti** di negoziazione stipulati in violazione delle norme medesime.

**Trib. Pescara, 30 giugno 2006.**- in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

In mancanza di espressa previsione contenuta nel contratto quadro, gli **ordini impartiti verbalmente** e di persona dall'investitore presso gli uffici dell'intermediario possono essere equiparati, quanto a forma, agli **ordini telefonici**.

E' ravvisabile una **revoca tacita del c.d. patto di forma** nel comportamento dell'investitore che, in presenza di ordini impartiti in difformità di quanto previsto nel contratto quadro, non ne abbia mai contestato l'esecuzione ed i relativi addebiti ed oneri e ciò anche nel caso in cui la forma convenzionale fosse *ad substantiam*.

**Trib. Bergamo, 26 giugno 2006, n. 1364.**- in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

Il dovere di informare l'altra parte sulle circostanze di rilievo che attengono all'affare è una tipica espressione del dovere di comportarsi secondo buona fede nel corso delle trattative. Per effetto delle disposizioni del T.U.F. in tema di **doveri informativi dell'intermediario**, il dovere di informazione di cui all'art. 1337 del codice civile si estende anche alla **convenienza dell'affare** intesa come conoscibilità di tutti gli elementi che il cliente deve considerare per determinarsi a contrarre, posto che il legislatore ritiene sostanzialmente inutile ed anzi pregiudizievole la prestazione che non soddisfa l'interesse del cliente.

Qualora il mandatario agisca in nome proprio e senza spendita del nome del rappresentato, quest'ultimo potrà esercitare in via surrogatoria solo le azioni dirette al soddisfacimento del credito, ma non quelle volte a far pronunciare la nullità o l'annullamento del contratto ovvero quelle di risoluzione e di risarcimento danni. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto insussistente la legittimazione attiva della persona cointestataria del conto sul quale è stata regolata l'operazione di acquisto di strumenti finanziari posta in essere dall'altro cointestatario).

**Trib. Genova, 26 giugno 2006, Sez. I civ., n. 2525.**- in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

La **forma scritta dei contratti relativi ai servizi di investimento** è obbligatoria, a pena di **nullità**, sia per la stipula del contratto quadro di intermediazione, sia per le successive operazioni di investimento, in considerazione della necessità di attestare, al momento della raccolta dei singoli ordini di borsa, il rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza previsti a carico degli intermediari.

L'intermediario deve garantire una **informazione concreta ed effettiva** sul titolo negoziato in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto, in particolare quando l'offerta del titolo sul mercato è riservata ad investitori qualificati e l'obbligazione viene emessa da una società di diritto straniero fortemente sottocapitalizzata.

In mancanza di **prospetto informativo**, le informazioni essenziali sul titolo obbligazionario devono essere comunicate attraverso la consegna al cliente **dell'offering circular**, soprattutto quando il documento contiene notizie allarmanti in merito alla solidità patrimoniale della società emittente.



La clausola, inserita nell'ordine di borsa, con cui il cliente dichiara di voler comunque effettuare l'ordine pur in presenza di un'operazione non adeguata, non costituisce prova del contenuto specifico delle informazioni che la banca avrebbe dovuto fornire sul titolo, né delle ragioni che avrebbero reso concretamente inadeguata l'operazione rispetto alle caratteristiche del cliente.

Se l'operazione finanziaria viene dichiarata nulla o risolta, **il cliente deve restituire i titoli** in suo possesso, ma **non** anche **gli interessi cedolari** maturati prima del default obbligazionario, in quanto trattasi di frutti percepiti dal risparmiatore in buona fede, e comunque di una prestazione già eseguita, alla quale rimane indifferente la sopravvenuta risoluzione del contratto.

**Trib. Firenze, 21 giugno 2006, Sez. III civ., n. 2419.**

- in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

La **violazione** da parte dell'intermediario dei **doveri di informazione** e di trasparenza costituisce inadempimento al contratto quadro e comporta la nullità dei singoli contratti di negoziazione in relazione ai quali sono ravvisabili le suddette violazioni. (Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto di sottoscrizione del piano finanziario *4you* in quanto inadeguato al profilo di rischio dell'investitore non informato dei relativi rischi).

**Trib. Lecce, 12 giugno 2006, n. 1105.**

- in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

Non può ritenersi sufficiente l'informazione rilasciata dall'intermediario mediante **la dicitura prestampata "non adeguata"** apposta su un modulo sottoposto all'investitore all'atto dell'acquisto poiché l'ampiezza dell'espressione utilizzata non consente di formare una reale **consapevolezza** in ordine alla **natura dell'operazione** ed al rischio ad essa correlato.

La mancata osservanza da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione e di valutazione imposti dal T.U.F. è senz'altro espressione di **inadempimento contrattuale** e, come tale, foriera dell'obbligo di risarcimento dei danni che ne sono derivati.

**Trib. Firenze, 29 maggio 2006, n. 2050.**

- in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

La violazione di obblighi comportamentali specifici di diligenza è inquadrabile nell'ambito della **responsabilità per inadempimento**, concernendo la fase successiva alla stipulazione del contratto quadro, che può essere qualificato come contratto di mandato per la **negoziazione di strumenti finanziari**, laddove i singoli ordini di acquisto possono essere qualificati come negozi di attuazione del rapporto di mandato, non potendosi fondatamente ritenere che le violazioni delle regole comportamentali dell'operatore finanziario vadano ad incidere sul momento genetico del contratto di investimento, minandone sin dall'inizio la sua legittimità.

I **doveri informativi** dell'intermediario costituiscono **obblighi di diligenza** gravanti sul mandatario adattati dal legislatore alle specificità dell'incarico in ragione degli interessi pubblici (tutela del risparmio) e privati sottesi al rapporto. In tale ricostruzione, l'ordine di acquisto dei singoli titoli da parte del cliente non è una proposta di mandato, ma un'istruzione del mandante al mandatario per l'esecuzione del mandato, annoverabile nella categoria dei **cd. negozi d'attuazione**. Non appare quindi nemmeno astrattamente configurabile una nullità del singolo ordine di acquisto poiché la singola negoziazione non è un atto di autonomia dotato di una propria causa, ma un negozio di attuazione del mandato.

**Trib. Rimini, 22 marzo 2006, n. 531.**

- in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

La **conoscenza richiesta agli intermediari finanziari** è diversa e ben più pregnante di quella propria del comune investitore, richiedendosi al riguardo una **specificità professionalità**, competenza e completezza di informazioni che non può essere assolta in maniera semplicistica nella mera allegazione di informazioni riportate su giornali e riviste economiche, ma che richiede un approfondimento tecnico, proprio della natura professionale dell'intermediario, avente ad oggetto gli specifici elementi di rischio dell'investimento.

Poiché **l'offering circular** costituisce il principale documento informativo attraverso il quale vengono rese note agli investitori istituzionali le caratteristiche delle obbligazioni emesse sull'euromercato, la mancata conoscenza e acquisizione da parte dell'intermediario di detto documento costituisce una **grave carenza informativa** ed una violazione dei doveri imposti dal TUF agli intermediari. (Nel caso di specie, relativo all'acquisto di obbligazioni Cirio, è emerso che la banca non conosceva e non aveva quindi comunicato al cliente le clausole *dell'offering circular* che limitavano la capa-

cità del gruppo Cirio di fornire garanzie ed aumentare l'indebitamento nonché il *warning* sulla situazione finanziaria del gruppo).

La violazione da parte della banca dei doveri di informazione e diligenza nell'esercizio della attività di intermediazione finanziaria previsti dalle norme del TUF e del regolamento Consob costituisce inadempimento dell'intermediario e comporta l'accoglimento della domanda di **risoluzione del contratto** con condanna dello stesso.

**Trib. Monza, sez. distaccata di Desio, 13 marzo 2006. (inedita)**

In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, sono da considerarsi legittimi gli interessi anatocistici pattuiti successivamente alla modifica dell'art. 120 T.U.L.B. - apportata con l'art. 25 d.l. 4 agosto 1999, n. 342 - e pochissimi mesi prima dell'adozione della delibera del C.I.C.R. 9 febbraio 2000.

**Trib. Cagliari, 2 gennaio 2006, n. 43.**  
- in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

Non può porre in essere una decisione consapevole **l'investitore** al quale vengano **taciute informazioni** quali la destinazione dei prodotti negoziati a soggetti istituzionali, l'assenza di prospetto informativo e di *rating* nonché i dati (che l'intermediario aveva il dovere di acquisire e conoscere) sulla situazione di indebitamento dell'emittente.

Le violazioni ai **doveri informativi e di diligenza dell'intermediario**, pur avendo luogo nella fase successiva alla stipulazione del contratto quadro, intervengono nella fase genetica dell'ulteriore e diverso contratto di mandato ad acquisire gli specifici prodotti finanziari oggetto di negoziazione, sicché a tale fattispecie non pare adeguato il rimedio della risoluzione del contratto.

Più corretto è, infatti, il rimedio della **nullità** essendo le norme contenute nel d.lgs. n. 58/1998 chiaramente strumentali al perseguimento di interessi pubblicistici di rango costituzionale, quali la tutela dei risparmiatori *uti singuli*, del risparmio pubblico, della stabilità del sistema finanziario e dell'efficienza del mercato dei valori mobiliari, sicché la loro natura imperativa non sembra poter essere posta in discussione.

**Trib. Brindisi, 16 dicembre 2005.**  
- in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

E' ammissibile il ricorso al procedimento di cui all'art. 19 d.lgs. n. 5/2003 al fine di ottenere il **pagamento di una somma** di denaro per effetto della **nullità di un contratto** avente ad oggetto **strumenti finanziari**.

Deve ritenersi inadeguata ad un investitore con basso profilo di rischio l'operazione di acquisto di un prodotto finanziario strutturato composto da un BTP decennale e da un contratto di vendita di un opzione *put* dal cliente alla banca.

E' nullo per indeterminatezza dell'oggetto il contratto di vendita di **un'opzione put** che non riporti l'indicazione del **prezzo base** (*strike price*) e del premio dell'opzione.

La violazione da parte dell'intermediario dei doveri informativi imposti dagli artt. 21 e 28 del d.lgs. n. 58/1998 comporta la nullità ex art. 1418 c.c. delle relative operazioni in considerazione della natura generale degli interessi tutelati.

**Trib. Pescara, 23 novembre 2005.**

- in *Giurisprudenza di Merito*, n.7-8/06, pag. 1660, con nota di Federica Rocchio.

**L'omessa produzione** da parte della banca - nei termini perentori di cui all'art. 184 c.p.c. - del **contratto** disciplinante la prima parte di un rapporto di **apertura di credito** in conto corrente **successivamente "rinegoziato"** con il cliente attraverso una pattuizione scritta regolarmente prodotta in giudizio, accompagnata sia dalla contestuale omessa indicazione del contenuto di siffatto originario titolo contrattuale, sia dal difetto di prova del fatto, contestato dal correntista, di avergli regolarmente inviato gli estratti conto relativi al periodo di rapporto disciplinato dall'originario contratto, non consente al tribunale - adito dalla banca per il pagamento del saldo finale del rapporto di conto corrente rinegoziato in cui sia stato conteggiato, come *"saldo iniziale"*, anche il saldo passivo asseritamente maturato a debito del cliente prima della rinegoziazione - né di vagliare la **giustificazione contabile e negoziale** di tale *"saldo iniziale"*, contestato dal correntista, né di depurarlo dagli **anatocismi passivi** illegittimi ex art. 1283 c.c. conteggiati nei relativi estratti conto, né di verificare la rispondenza, contestata dal cliente, dell'originario contratto ai requisiti inderogabili, di forma e di sostanza, di cui all'art. 117 t.u.b..

Ai fini del calcolo del *"Tasso effettivo globale"* di cui alla l. n. 108 del 1996 devono computare **tutte le remunerazioni** di cui all'art. 2 comma 1, l. n. 108 del 1996 collegate all'erogazione del credito e che siano state *"pattuite"* nel contrat-

to, ancorché in forma invalida sotto altro titolo, e prima di effettuare sul rapporto ogni altra depurazione dei costi derivante da altre eventuali forme di invalidità negoziali (nella specie, dall'anatocismo trimestrale passivo pattuito in violazione dell'art. 1283 c.c.), mentre dal medesimo computo vanno esclusi gli **addebiti unilaterali eseguiti dalla banca** al di fuori dei patti contrattuali (nella specie, le variazioni sfavorevoli dei tassi di interesse passivo operate dalla Banca pur in mancanza, nel contratto, di una pattuizione di *ius variandi*) e che - come tali - costituiscono l'oggetto di una unilaterale pretesa della banca, **indebita ex art. 2033 c.c.**, e non anche di una convenzione potenzialmente usuraria da esaminare ex l. n. 108 del 1996.

\* \* \*

## OBBLIGAZIONI

**Cass., 27 giugno 2006, Sez. II, n. 14813.**  
- in *Guida al Diritto*, n. 38/06, pag. 49.

Il **notaio** officiato di un atto comportante il trasferimento di un immobile che non abbia compiuto diligentemente le **visure ipocatastali** non rilevando, pertanto, l'esistenza di un'ipoteca, può essere condannato a titolo di **risarcimento in forma specifica**, a procurare la cancellazione della formalità. Tale risarcimento in forma specifica presuppone che sussista la possibilità di ottenere il consenso del creditore, che l'incombente non sia eccessivamente gravoso sotto i profili dell'attività da svolgere e della congruità, rispetto al danno, della somma da pagare e che l'immobile sia sottoposto a procedura esecutiva.

**Cass., 7 novembre 2005, Sez. III, n. 21495.**  
- in *Giustizia Civile*, n. 6/06, I, pag. 1223.

La **nullità** dell'atto di **concessione di ipoteca** (nella specie: per mancata indicazione del credito garantito), privando il credito di un attributo indicente sulle possibilità astratte della sua realizzazione, si risolve di per sé in un **danno patrimoniale** per il creditore, idoneo ad integrare, nel concorso degli altri elementi, la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.; pertanto, attenendo le successive vicende del credito alla misura in concreto del danno patrimoniale e non alla sua esistenza, il diritto al risarcimento vantato dal creditore nei confronti del **notaio sulla** ipotesi di una sua **re-**

**sponsabilità extracontrattuale**, per avere il professionista assistito il concedente nella stesura dell'atto nullo e per averne autenticato la firma, si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dalla formazione dell'atto.

\* \* \*

## FALLIMENTO

**Corte Costituzionale, 21 aprile 2006, n. 172.**  
- in *Il Corriere Giuridico*, n. 9/06, pag. 1227.

In tema di **azione revocatoria** alle procedure concorsuali previste dalla "**Legge Marzano**" (decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 successive modificazioni) e dalla "**Legge Prodi-bis**" (d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270), è da premettere che è priva di riscontro normativo la tesi secondo la quale l'opzione a favore della legge Marzano (ossia la scelta in favore della procedura speciale) sia sostanzialmente rimessa dal legislatore all'unilaterale iniziativa dell'impresa insolvente. Il sacrificio che l'azione revocatoria impone ai terzi trova adeguata giustificazione nelle **esigenze di tutela della par condicio** e, pertanto, di essa non può giovare l'imprenditore insolvente (in ipotesi, con la possibilità di tornare *in bonis* a spese dei terzi assoggettati a revocatoria). Non è fondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge Marzano sollevata per presunta violazione dell'art. 3 Cost. (principio di parità trattamento), in quanto la legge Marzano consentirebbe e la legge Prodi-bis escluderebbe l'esperimento delle azioni revocatorie fallimentari quando sia perseguita la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa insolvente. È corretta, invece, l'interpretazione della norma nel senso che le azioni revocatorie sono ammissibili solo quando la procedura si sia evoluta in senso liquidatorio, e cioè o verso la cessione di cui all'art. 27 comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 270 del 1999 o verso il concordato con assunzione ovvero, ancora, verso il fallimento. La questione è altresì infondata in riferimento all'art. 41 Cost. (presunto effetto distorsivo della concorrenza, come conseguenza delle azioni revocatorie), posto che è irrilevante l'argomento secondo cui il ricavato delle revocatorie non sarebbe destinato alla ripartizione tra i creditori.

**Cass., 28 marzo 2006, n. 7030.**

- in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/06, pag. 615.

La domanda giudiziale contro una banca, diretta ad ottenere il **risarcimento per concessione del credito "abusiva"** in pregiudizio dei creditori, non può qualificarsi come azione "di massa"; **il curatore del fallimento del debitore finanziato non è pertanto legittimato** a proporla, tale azione spettando a ciascuno dei creditori.

**Cass., 3 febbraio 2006, Sez. I, n. 2420.**

- in *Impresa Commerciale Industriale*, n. 7-8/06, pag. 1183.

Essendo **l'azione di recupero del credito** in base al disposto **dell'art. 42 comma 2 l.f.** normalmente esercitabile nel corso di tutte le procedure concorsuali che presuppongono l'accertamento dello stato di insolvenza, nessun carattere "selettivo", configurabile come "**aiuto di Stato**" ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, può esser ravvisato allorché l'azione stessa sia esercitata nell'ambito della **procedura di amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla l. 3 aprile 1979 n. 95 (di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26), ancora applicabile per i procedimenti in corso in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 106 d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art. 7 della l. 12 dicembre 2002, n. 273 (Cfr. sentenze della Corte di Giustizia 17 giugno 1999, nel procedimento C-295/97, e 1° dicembre 1998, nel procedimento C-200/97, nonché ordinanza della stessa Corte 24 luglio 2003, nel procedimento C-297/01); né può affermarsi l'illegittimità dell'intera l. n. 95 del 1979 per mancanza della notifica alla Commissione europea, richiesta dall'art. 92, n. 1 del Trattato, essendo tale notifica necessaria solo in presenza di una situazione qualificabile come aiuto e, in ogni caso, inquadrabile tra gli aiuti "nuovi" (e non già "esistenti", tra i quali, invece, la decisione 16 maggio 2000 della Commissione ha inquadrato - sia pure in contrasto con la decisione della Corte di Giustizia 17 giugno 1999, citata - quelli individuati nella legge in esame).

**Cass., 27 gennaio 2006, n. 1743.**

- in *Impresa Commerciale Industriale*, n. 7-8/06, pag. 1182.

In tema di fallimento, la controversia derivante dalla **dichiarazione tardiva di credito** - atteso il carattere tassativo delle cause per le quali non vale la **sospensione dei termini processuali** nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742 - è soggetta a tale sospensione. Peraltro, la sospensione dei termini processuali non si applica nell'ipotesi in cui la dichiarazione tardiva di credito abbia ad oggetto una controversia "di lavoro" che - nonostante debba essere trattata secondo il rito fallimentare - ricade nella eccezione alla regola, in ragione dell'esigenza di speditezza con la quale tale controversia deve essere trattata.

**Cass., 27 gennaio 2006, Sez. I, n. 1759.**

- in *Impresa Commerciale Industriale*, n. 7-8/06, pag. 1182.

Nell'azione **revocatoria ordinaria** esercitata dal **curatore fallimentare**, se non rileva - come in genere nella revocatoria ordinaria - una mera diminuzione della garanzia patrimoniale, ove non ne consegua un'insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare i creditori, rileva, tuttavia, ogni **aggravamento della insufficienza dei beni** del debitore ad assicurare la garanzia predetta. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha quindi confermato la decisione dei giudici di merito di accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria relativa alla cessione di un credito destinata all'estinzione di debiti del cedente, poi fallito, verso il cessionario).

**Cass., 3 novembre 2005, Sez. I, n. 21327.**

- in *Diritto e Pratica del Fallimento*, n. 4/06, pag. 73.

Comunque venga dichiarato il **fallimento**, tutti gli atti attraverso i quali si articola la relativa procedura sono compiuti d'ufficio, spettando al giudice accertare lo stato di decozione sulla base degli elementi acquisiti e, una volta **accertata l'insolvenza**, dichiarare il fallimento a **prescindere dalla legittimazione del creditore istante**. Nella pluralità degli interessi coinvolti dalla dichiarazione di fallimento, non esiste infatti un diritto del creditore a vedere attuata la *par condicio creditorum* in sede concorsuale, e l'istanza di fallimento non rappresenta l'esercizio dell'azione esecutiva del creditore. La **posizione del creditore istante viene valutata solo incidental-**



**mente** ai fini della legittimazione alla richiesta di fallimento, essendo sempre possibile che il credito vantato dall'istante venga successivamente escluso dallo stato passivo in sede di verifica e, parallelamente, allorché il fallimento sia stato dichiarato su richiesta di un altro creditore o d'ufficio, essendo possibile che il creditore, il quale si sia visto respingere l'istanza, possa insinuare il suo credito al passivo e vedere riconosciuto il suo diritto al concorso.

**Trib. Vicenza, 18 agosto 2006.**

- in *Guida al Diritto*, n. 39/06, pag. 57.

In virtù della riforma del diritto fallimentare gli **ex falliti** devono essere **cancellati** dal registro senza che sia necessaria la domanda di **riabilitazione**.

**Trib. Vicenza, 20 luglio 2006.**

- in *www.ilcaso.it*.

Il venir meno dell'istituto della riabilitazione, conseguente all'entrata in vigore della riforma della legge fallimentare, ha determinato una sorta di **riabilitazione ex lege** per tutti gli iscritti al registro dei falliti. E poiché le norme introdotte dalla riforma trovano in *subiecta materia* immediata applicazione, deve essere ordinata **l'immediata cancellazione** dal registro dei falliti di tutti i nominativi che vi sono attualmente iscritti.

La norma transitoria di cui all'art. 150 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 riguarda solo le procedure di fallimento in corso (fatta eccezione per il riferimento al corso), ovvero tutte le fattispecie soggette ad una evoluzione processuale nell'ambito della procedura fallimentare, mentre per ciò che concerne i presupposti o condizioni di fattibilità o le conseguenze della chiusura del fallimento ovvero per le norme attributive o eliminative di *status* e condizioni, o della legittimazione ad agire, le norme vigenti devono intendersi già applicabili anche alle procedure pendenti o per le quali sia già stato depositato il ricorso e ciò ad evitare inique disparità di trattamento in casi in cui deve prevalere il *favor personae*.

**Trib. Catania, 26 maggio 2006, Sez. IV, n. 1852.**

(inedita)

In materia di **operazioni bilanciate** spetta alla banca convenuta in **revocatoria fallimentare** provare la correlazione tra la rimessa ed il pagamento a favore di terzi. Tale prova può, peraltro, ritenersi fornita nell'ipotesi in cui vi sia **contestualità** tra rimessa e ordine di pagamento a terzi e tale contestualità possa agevolmente desumersi dal fatto che le correlate operazioni siano state contabilizzate nel corso della stessa giornata o del giorno successivo. (massima non ufficiale).

**Trib. Bergamo, 23 febbraio 2006.**

- in *www.ilcaso.it*.

Non è soggetto a **revocatoria fallimentare** l'effetto estintivo conseguente alla **compensazione di crediti liquidi ed esigibili** e ciò in quanto la compensazione opera automaticamente *ex lege* e non dipende dalla volontà delle parti. E' invece revocabile, se stipulato nel periodo sospetto, il **pactum de compensando**, l'accordo cioè con il quale le parti stabiliscono la compensazione quale modalità di pagamento di crediti privi dei requisiti di cui all'art. 1241 c.c. perché illiquidi, inesigibili o non omogenei.

**Trib. Milano, 15 dicembre 2005.**

- in *Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, n. 5/06, II, pag. 674.

Gli **accordi di ristrutturazione** dei debiti di cui all'art. 182 *bis* l.f. **vincolano** alle regole dell'accordo anche i **creditori rimasti estranei**.

**Trib. Roma, 21 novembre 2005.**

- in *Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, n. 5/06, II, pag. 720.

Il creditore che chiede di essere **ammesso al passivo** ha l'onere di provare non solo i fatti costitutivi del credito, ma anche **l'anteriorità del credito** stesso rispetto alla apertura della procedura concorsuale. Se il creditore si avvale come mezzo di prova di una **scrittura privata**, questa deve, quindi, avere data certa anteriore alla sentenza di fallimento ai sensi dell'art. 2704 c.c..

Il difetto di **data certa** non è un fatto impeditivo del diritto di partecipare al concorso e non integra, quindi, una eccezione in senso proprio, essendo invece l'anteriorità del credito un fatto costitutivo di tale diritto. Il curatore, convenuto nel giudizio di

opposizione allo stato passivo, non ha dunque l'onere di eccepire, né di provare la mancanza di data certa anteriore del documento, cioè non è tenuto a costituirsi in giudizio per far valere detta mancanza, che è invece **rilevabile d'ufficio** anche in ipotesi di contumacia.

**Trib. Modena, 18 ottobre 2005.**

- in *Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, n. 5/06, II, pag. 661.

Non può, dovendosi ancora applicare l'art. 173 l.f., essendo omologata la proposta di concordato preventivo qualora durate la procedura vi sia stata, seppure al fine di procurarsi la provvista necessaria al deposito ex art. 163 l.f., la cessione di un credito non autorizzata dal giudice delegato ex art. 167 l.f..

In caso di dissenso tra classi il Tribunale, riscontrata la minore convenienza della proposta concordataria per i creditori dissenzienti, non può procedere all'omologazione.

**Trib. Bologna, 6 giugno 2005.**

- in *Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, n. 5/06, II, pag. 692.

La prova della **conoscenza dello stato di insolvenza** nella revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente può legittimamente fondarsi su elementi indiziari purché gravi, precisi e concordanti così come previsto dall'art. 2729 c.c.. Tali elementi presuntivi possono rilevarsi **dall'analisi delle evidenze contabili** risultanti dai bilanci dalla quale deve, tuttavia, risultare un indice numerico indicante **un'inequivoca situazione** di indebitamento. Non può ritenersi rilevante l'evidenziazione di un divario tra costi e ricavi indicanti una perdita senza che questo si mostri equivalente ad una strutturale e dunque irreversibile situazione di squilibrio finanziario. Nemmeno una valutazione particolare del rischio di credito da parte dell'istituto bancario può tradursi in una specifica prova della conoscenza dello stato di insolvenza se non accompagnata da una alterazione nella continuità di approvvigionamento e sinallagamicità nei rapporti tra le parti tale da evidenziare una incrinata fiducia del mercato finanziario o dei fornitori nei confronti della società.

\* \* \*

## PROCEDIMENTO CIVILE

**Cass., 21 luglio 2006, Sez. I, n. 16815.**

- in *Guida al Diritto*, n. 41/06, pag. 34.

Quando in caso di **grafia illeggibile** del legale rappresentante di persona giuridica, vergata in calce alla procura, difettino i requisiti per trarne le indicazioni necessarie per identificare con certezza il titolare della funzione indicata, ovvero non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi **genericamente la qualità di legale rappresentante**, si determina **nullità relativa**, opponibile da controparte tempestivamente nella prima difesa, che parte interessata può **sanare** se assolve all'onere di integrare la lacunosità dell'atto con la prima replica mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile. E' sufficiente, quindi, che il difensore precisi il nome della persona che ha apposto la sottoscrizione, e documenti, ma solo nel caso in cui venga comunque contestata, la sua capacità di rappresentare la persona giuridica.

**Cass., 19 maggio 2006, Sez. trib., n. 11836.**

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/06, pag. 938.

La **notificazione dell'appello** eseguita **presso la sede secondaria** di una società di capitali, anziché nel domicilio eletto presso il difensore, non può ritenersi effettuata in luogo o a persona non avente alcun riferimento con la destinataria e, quindi, inesistente, ma eventualmente affetta da **nullità, sanabile** tramite la costituzione in giudizio della parte intimata.

**Cass., 15 maggio 2006, Sez. un., n. 11097.**

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/06, pag. 900.

Nel giudizio civile di legittimità, con le **memorie di cui all'art. 378 c.p.c.**, destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, **non è possibile specificare od integrare**, ampliando, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente, violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione

dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica. (*omissis*)

**Cass., 21 aprile 2006, Sez. III, n. 9366.**  
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/06, pag. 806.

Costituisce uno degli elementi costitutivi dell'**azione revocatoria ordinaria** la prova, a carico del creditore, della **colpa del terzo** nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, ossia della consapevolezza del terzo circa l'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore; la suddetta prova può essere fornita anche tramite **presunzioni**, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

**Cass., 19 aprile 2006, Sez. trib., n. 9120.**  
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/06, pag. 789.

L'art. 345 del comma 3 c.p.c., come modificato dalla l. 26 novembre 1990 n. 353, nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova nel giudizio di secondo grado, ivi compresi i documenti, consente al giudice di appello di ammettere, oltre alle **nuove prove** che le parti **non abbiano potuto riprodurre** prima per causa ad esse non imputabile, quelle che ritenga, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, **indispensabili** perché dotate di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come rilevanti, hanno sulla decisione finale della controversia: tale facoltà, comunque, quand'anche si ritenesse di carattere discrezionale, non può mai essere esercitata in modo arbitrario, dovendo essere espressa in un **provvedimento motivato**, il cui contenuto è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..

**Cass., 30 marzo 2006, Sez. II, n. 7528.**  
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/06, pag. 740.

Nel giudizio di **opposizione al decreto di liquidazione del compenso** al consulente tecnico ex art. 11 l. n. 319 del 1980 sono **contraddittori necessari** l'ausiliare del giudice ed i soggetti a carico dei quali le spese relative alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di merito potrebbero avere riflessi patrimoniali, con la conseguenza che il decreto presidenziale di comparizione degli interessati dinanzi al collegio in camera di consiglio deve essere notificato dal ricorrente non soltanto

al ctu, ma altresì, alla controparte; pertanto qualora si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata dal giudice, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, risulta viziato l'intero procedimento, sicché il giudice di legittimità deve disporre l'annullamento, anche d'ufficio, della pronuncia emessa, con rinvio della causa al giudice *a quo*, titolare della competenza funzionale in materia.

**Cass., 22 marzo 2006, Sez. II, n. 6327.**  
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/06, pag. 730.

Qualora la **procura al difensore dell'appellante** sia stata rilasciata in calce alla copia notificata della **citazione di primo grado**, con espressa estensione al giudizio di secondo grado, e l'atto di gravame ne faccia precisa menzione, il suo mancato inserimento nel fascicolo dell'appellante medesimo, tempestivamente presentato a norma dell'art. 348, comma 2 c.p.c. non comporta l'improcedibilità del gravame ove sia suscettibile di **successiva regolarizzazione** ex art. 182 c.p.c. su invito dell'istruttore (o su iniziativa spontanea della parte), mediante la produzione del fascicolo di primo grado contenente copia notificata della citazione introduttiva.

**Cass., 20 marzo 2006, Sez. III, n. 6086.**  
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/06, pag. 978.

L'**acquiescenza ad una pronunzia**, preclusiva della proponibilità dell'impugnazione contro la stessa, qualora non risulti da accettazione espressa o da formale rinunzia ad impugnarla, richiede un **atteggiamento univocamente incompatibile** con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, che non può ravvisarsi nel comportamento della parte parzialmente vittoriosa la quale si limiti a prendere, sia pure intimando il precetto, la porzione del vantato credito riconosciuto dalla sentenza, non essendovi alcuna incompatibilità logica o giuridica tra la volontà del soggetto di eseguire la decisione nella parte a lui favorevole ed il suo proposito di impugnarla nella parte sfavorevole.

**Cass., 1 marzo 2006, Sez. un., n. 4510.**  
- in *Giustizia Civile*, n. 6/06, I, pag. 1157, con nota di Giovanni Giacalone e Ciro Caccaviello.

Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande, o ai capi di domanda, non accolti. La regola



contenuta nell'art. 640, comma ult., c.p.c. (secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria), infatti, trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta).

**Cass., 1 dicembre 2005, Sez. I, n. 26222.**

- in *Giustizia Civile*, n. 6/06, I, pag. 1205.

E' **improcedibile**, senza che rilevi la mancata contestazione della parte resistente, il **ricorso per cassazione** del quale sia stato depositato, nel termine di venti giorni dalla notificazione, soltanto una **copia non autentica** e non già l'originale.

**Cass., 8 marzo 2005, Sez. I, n. 5043.**

- in *Diritto e Pratica del Fallimento*, n. 4/06, pag. 71.

La **produzione di nuovi documenti** è ammessa in **appello** sul rilievo che il divieto di produzione di "nuovi mezzi di prova" va riferito unicamente alle prove "costituente" e non già a quelle "costituite", quali i documenti, purché una tale produzione venga esercitata a pena di decadenza con la costituzione in giudizio ovvero entro il termine al riguardo fissato dagli artt. 165 e 166 c.p.c..

**Trib. Milano, 5 maggio 2005.**

- in *Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, n. 5/06, II, pag. 760.

Quando sia parte in giudizio una **persona giuridica** privata, la persona fisica che ha **conferito il mandato** al difensore nella qualità di **organo** della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando alla parte che la contesta fornire la prova dell'inesistenza del rapporto organico.

La legittimazione della persona fisica che ha conferito il mandato nel nome della società costituita all'estero può ritenersi presunta solo se siano state ottemperate le formalità di iscrizione nel registro delle società.

**Trib. Padova, 14 luglio 2005.**

- in *Il Corriere Giuridico*, n. 9/06, pag. 90, con nota di Stefano Alberto Villata.

**L'interveniente adesivo** nel processo cautelare è legittimato a proporre **autonomamente reclamo**.

L'amministratore nominato dalla delibera oggetto del processo cautelare non è legittimato all'intervento adesivo autonomo, ma solo all'intervento adesivo dipendente.

Non è ammissibile, in caso di delibera di nomina degli organi amministrativi e di controllo di una S.p.A., la sospensione limitata alla parte concernente il consiglio di amministrazione.

\* \* \*

## PROCESSO ESECUTIVO E PROCEDIMENTI SOMMARI

**Cass., 6 aprile 2006, Sez. III, n. 8112.**

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/06, pag. 764.

Nell'espropriazione verso terzi di crediti (e di azioni qualora queste siano custodite dal terzo con modalità tali da escludere la diretta disponibilità del bene da parte del titolare) la **competenza** per territorio nel caso in cui il terzo sia un **istituto bancario** va individuata, in alternativa **al luogo della sede**, in base al luogo in cui detto istituto **abbia la filiale o succursale** o agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare; ne consegue che in caso di espropriazione forzata condotta con le forme del pignoramento presso enti pubblici che si avvalgono del servizio di tesoreria unica svolta da un istituto bancario, il foro competente è quello stabilito dal comma 2, art. 26 c.p.c. e corrisponde al luogo dove ha sede la banca tenuta al pagamento del credito.

Il criterio distintivo fra **l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi** si individua considerando che con la prima si contesta *l'an* dell'esecuzione, cioè **il diritto** della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - dalla pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo **la legittimità** dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso

del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni); alla stregua di tale criterio l'opposizione con cui il soggetto, assoggettato ad un'esecuzione forzata, deduca la violazione delle norme sulla notificazione del titolo esecutivo e del precetto deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi.

Nel **pignoramento** di crediti del debitore **verso terzi**, la mancata dichiarazione del terzo produce l'effetto dell'apertura di un giudizio di **accertamento dell'obbligo** del terzo su richiesta del creditore precedente, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., senza che possa invocarsi l'estinzione del processo esecutivo, la quale si verifica nei casi indicati dagli art. 629 e 631 codice di rito.

**Cass., 20 marzo 2006, Sez. III, n. 6083.**  
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/06, pag. 978.

**L'opposizione agli atti esecutivi** è lo strumento processuale con il quale è contestata la **legittimità** dell'azione esecutiva al fine di far rilevare i vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo, compresa l'ordinanza di assegnazione (nella specie, la corte suprema ha ritenuto che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, non condividendo la tesi della successione della regione nelle posizioni debitorie delle sopresse usl, aveva rigettato l'istanza di assegnazione delle somme della regione Puglia pignorate presso la banca, la società fornitrice di prodotti farmaceutici avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi anziché ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.).

**Cass., 24 gennaio 2006, Sez. III, n. 1331.**  
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/06, pag. 711.

La **sospensione feriale dei termini processuali**, prevista dall'art. 1 l. 742 del 1969, **non si applica** ai giudizi in materia di **opposizione all'esecuzione** forzata, nozione da intendere nel senso più ampio, come categoria nella quale sono ricomprese anche le opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata.

**Cass., 16 gennaio 2006, Sez. III, n. 710.**  
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/06, pag. 956.

In caso di **opposizione del terzo** all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., trattandosi di controversia con unico rapporto sostanziale e necessaria pluralità di parti, la **notifica della sentenza**, ancorché eseguita **ad istanza di una sola delle parti**, segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, **l'inizio del termine** per la proposizione dell'impugnazione anche contro le altre parti, con effetti, per quanto riguarda il notificante, ricollegati al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, la prova della data di relativa consegna non potendo essere affidata ad una mera dichiarazione di parte, né ad una indicazione temporale che, pur contenuta nel documento, sia priva di qualunque riferimento idoneo ad individuarne l'autore e ad esplicitarne la finalità, mentre ben può configurarsi attraverso la produzione (nella specie, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., trattandosi di dimostrare l'ammissibilità del ricorso per cassazione) della ricevuta, rilasciata ai sensi dell'art. 109 d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229 dell'ufficiale giudiziario, dell'incarico affidatogli o l'attestazione dello stesso pubblico ufficiale circa la data di ricezione dell'atto medesimo.

**Trib. Roma, 28 dicembre 2005.**  
- in *Giurisprudenza di Merito*, n. 7-8/06, pag. 1640.

**Il pignoramento per l'intero** del bene in comunione nei confronti del coniuge debitore comporta **l'indisponibilità** anche nei confronti del coniuge non esecutato.

Il creditore deve dare avviso della intrapresa esecuzione al coniuge non debitore il quale potrà scegliere se continuare o meno l'escussione in termini compatibili con il rispetto della quota del coniuge debitore.

A tal fine il coniuge non debitore potrà chiedere la **separazione giudiziale dei beni comuni**. In mancanza, il creditore precedente potrà subastare l'intero bene pignorato pur se oggetto di comunione e pure se il valore supera quello della quota del coniuge debitore, fatto comunque salvo l'obbligo di rimborso in favore della comunione ex art. 192 comma 2 c.c. a carico del coniuge esecutato.

**Trib. di Roma, 23 dicembre 2005.**

– in *Giurisprudenza di Merito*, n. 7/06, pag. 1673, con nota di Giancarlo Giusti.

Il privato può acquistare nell'ambito **delle procedure esecutive un immobile** altrimenti **incommerciabile** ed il creditore ipotecario può rivalersi sul ricavato della vendita, ma ciò non comporta limiti alla **Pubblica Amministrazione** la quale, constatato l'abuso e rilevato che **l'illecito edilizio** non rientra tra quelli condonabili può procedere **all'acquisizione** al patrimonio comunale anche nei confronti dell'aggiudicatario acquirente.

**Trib. Roma, 25 marzo 2005.**

– in *Giurisprudenza di Merito*, n. 7-8/06, pag. 1641, con nota di Antonio Lombardi.

Il **pignoramento per l'intero del bene in comunione** effettuato nei confronti di uno solo dei coniugi, comporta **l'indisponibilità** anche nei confronti del coniuge non esecutato.

Qualora il coniuge non esecutato intenda preservare la propria quota in comunione, evitando l'espropriazione per l'intero, nel caso in cui il valore del bene pignorato superi quello della quota spettante al coniuge debitore in comunione, egli dovrà far valere le sue ragioni nelle forme della **opposizione all'esecuzione** introducendo in quella sede la domanda di separazione giudiziale dei beni ai sensi dell'art. 193 c.c., fino a quando il processo esecutivo non sia terminato con l'assegnazione del bene o la distribuzione della somma ricavata.

**Al coniuge non esecutato** devono essere notificati **l'avviso di pignoramento** ex art. 599 c.p.c. e **l'avviso di convocazione** ex artt. 600 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c., mentre l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. va notificato ai creditori con diritto di prelazione risultanti da pubblici registri di ambedue i coniugi, al fine di consentire la piena attuazione dell'art. 189 comma 2 c.c..

\* \* \*

**DIRITTO D'AUTORE****Cass., 13 settembre 2006, Sez. I, n. 19657.**

– in *Guida al Diritto*, n. 41/06, pag. 35.

Il **contratto di esecuzione di un'opera musicale** non trasferisce, di per sé, il diritto dell'autore in capo all'esecutore e non toglie all'autore stesso i diritti che la legge connette alla creazione dell'opera. Deriva da quanto precede, pertanto, che su un'opera di tale genere possono insistere **più diritti distinti**. In particolare, con riguardo all'opera musicale, **il diritto d'autore**, quello **dell'esecuzione** e quello **del produttore** del supporto meccanico e fonografico che l'opera stessa riproduce. Quanto, ancora, alla radiodiffusione la **cessione del diritto** di produrre o di porre in commercio l'opera non comporta - salvo patto contrario - la cessione del diritto di radiodiffondere. La cessione o l'autorizzazione alla registrazione su supporto meccanico, infatti, non implicano che il cessionario del supporto, ovvero il legittimo produttore del medesimo siano cessionari del diritto di sfruttare l'opera come fossero autore. L'autore, quindi, può cedere il diritto sul supporto, distintamente dal diritto alla radiodiffusione dell'opera.

**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 15 febbraio 2006, n. 15203.**

– in *Giustizia Civile*, n. 6/06, I, pag. 1369.

Il comportamento di un'impresa, consistente nella **reiterata diffusione**, sia pure attraverso mezzi di comunicazione di massa diversi, di **messaggi** il cui contenuto è stato **già ritenuto ingannevole dall'Autorità Garante** della concorrenza e del mercato, integra una fattispecie di inottemperanza alla precedente delibera, ai sensi dell'art. 26, comma 10 d.lgs. n. 206 del 2006, in quanto negli stessi messaggi contestati si continua ad attribuire all'operatore una qualifica mai posseduta da quest'ultimo (nel caso di specie, si trattava di un istituto scolastico non di un organismo di livello universitario annoverato tra le Università riconosciute in Italia, che, come confermato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, prometteva diplomi di laurea privi di valore legale).

**Trib. Milano, 21 ottobre 2004, Sez. I.**

- in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 3/06, II, pag. 194, con nota di Massimiliano Patrini.

La **domanda cautelare di sequestro** (dei prodotti, materiale pubblicitario, documenti probatori) è **inammissibile**, così come quella attinente alla penale da inadempimento dell'inibitoria, trattandosi di misure non contemplate per l'illecito concorrenziale.

La domanda cautelare è insufficientemente fondata anche in relazione al *fumus boni iuris* concernendo l'addebito di imitazione servile elementi estetici il cui carattere individualizzante è assai problematico alla stregua delle tipologie settoriali ed alle esigenze commerciali proprie della fascia di pubblico destinataria.

La presenza sulle confezioni di elementi denominativi forti ed individualizzanti in funzione univocamente distintiva, diluiscono grandemente il pericolo di confusione.

\* \* \*

## DIRITTO FISCALE E TRIBUTARIO

**Cass., 29 settembre 2006, Sez. III, n. 21254.**

- in *www.ipsoa.it*.

Nell'ipotesi di **electio amici tardiva** (per comunicazione della nomina avvenuta oltre il termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, previsto dall'art. 1402 c.c.), il contratto per persona da nominare produce **effetti tra i contraenti originari** (art. 1405 c.c.): in conseguenza di ciò, legittimato a richiedere la **restituzione del tributo versato** in eccedenza è l'originario stipulante, e non il soggetto successivamente nominato.

**Cass., 20 ottobre 2006, Sez. Trib., n. 22587.**

- in *www.ipsoa.it*.

La **plusvalenza** realizzata mediante **cessione a titolo oneroso** di un immobile destinato ad albergo ed utilizzato direttamente dal possessore/imprenditore esclusivamente per l'esercizio dell'impresa concorre a formare il **reddito** soggetto ad imposizione diretta.

**Cass., 16 ottobre 2006, n. 22168.**

- in *www.ipsoa.it*.

L'art. 54, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986, il quale dispone (nel testo applicabile *ratione temporis*) che la **cessione dei beni** ai creditori in sede di **concordato preventivo** non costituisce realizzo di **plusvalenza tassabile** ai fini delle imposte sui redditi, deve essere interpretato a parere della Suprema Corte nel senso che la plusvalenza non si realizza neppure con il trasferimento a terzi dei beni ceduti effettuato in esecuzione del concordato.

**Cass., 13 ottobre 2006, Sez. trib., n. 22023.**

- in *www.ipsoa.it*.

In materia di **transfer pricing**, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare, in concreto, che il contribuente non ha rispettato il **principio del valore normale** (ex art. 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986) e che ha applicato prezzi di trasferimento non corretti.

**Cass., 6 ottobre 2006, Sez. trib., n. 23659.**

- in *www.ipsoa.it*.

Il requisito della **periodicità** è essenziale perché un **onere possa essere dedotto** ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986; pertanto, **l'assegno divorzile**, con carattere di erogazione una tantum ha natura risarcitoria e non è deducibile. La norma citata limita la deducibilità - ai fini dell'applicazione dell'IRPEF - al solo assegno periodico.

**Cass., 3 agosto 2005, Sez. V, n. 16330.**

- in *Diritto e Pratica del Fallimento*, n. 4/06, pag. 73.

L'art. 101 comma 5, *Tiur* deve essere interpretato nel senso che le **perdite su crediti** nei confronti di debitori assoggettati a **procedure concorsuali**, fiscalmente parlando, sono di competenza **dell'esercizio di apertura** della procedura concorsuale; il compilatore del bilancio non ha alcun arbitrio, deve attenersi rigorosamente al principio di competenza. (Massima non ufficiale).

\* \* \*

# OSSERVATORIO

## DIRITTO BANCARIO

### LA MODIFICA DELL'ART. 118 T.U.B. OPERATA DAL "DECRETO BERSANI".

Tra le varie riforme introdotte dal d.l. n. 223/06, meglio conosciuto come "*decreto Bersani*", (convertito in legge il 4.8.06), deve essere evidenziata la **modifica apportata all'art. 118 del T.U.B.**

Innanzitutto la novella normativa stabilisce che la Banca la quale è intenzionata a **modificare unilateralmente le condizioni contrattuali** relative ai rapporti intrattenuti coi propri clienti, debba preventivamente **comunicare** a questi ultimi **per iscritto dette modifiche**, con un preavviso di **trenta giorni**, concedendo altresì un termine di sessanta giorni al cliente per poter eventualmente recedere dal contratto, senza spese e alle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Inoltre è previsto che la possibilità stessa di operare modificazioni alle condizioni contrattuali da parte della Banca, debba essere oggetto di **specifico approvazione da parte del cliente**, al momento della stipulazione del contratto stesso, secondo la disciplina delle clausole vessatorie prevista dall'art. 1341 c.c..

Altro aspetto che certamente avrà rilevante portata pratica è quello relativo alla possibilità per il cliente di recedere dal contratto senza che gli possano venire addebitate penalità o spese di chiusura.

Deve essere segnalato che l'elemento della riforma che desta maggiore incertezza è quello riguardante la previsione dell'obbligo, da parte dell'Istituto di Credito, di comunicare al proprio cliente le modificazioni unilaterali del rapporto contrattuale, adducendo un "**giustificato motivo**".

L'indeterminatezza del concetto di "*giustificato motivo*" introdotto dal legislatore, ha indotto l'**ABI** in data 7 agosto 2006 ad emanare una **circolare** il cui scopo era quello di chiarire in quali casi l'Istituto di Credito poteva ritenere che la comunicazione al proprio cliente di una modifica del rapporto contrattuale fosse adeguatamente giustificata.

In particolare la circolare ora menzionata aveva precisato che: "*Il giustificato motivo potrebbe essere identificato con qualsiasi accadimento sopravvenuto alla conclusione del contratto, sia con riguardo ai mutamenti delle condizioni soggettive del cliente o della Banca sia con riferimento a situazioni oggettive*".

E' però opportuno segnalare che l'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** ha

deliberato in via cautelare la **sospensione delle indicazioni** contenute nella circolare emanata dall'ABI indicata in precedenza, ritenendo che le stesse sarebbero suscettibili di generare nel sistema bancario nazionale dei comportamenti che integrerebbero una violazione dell'art. 81 del Trattato CE, nella parte in cui viene stabilito il divieto di ogni tipo di accordo tra imprese, che possa anche indirettamente pregiudicare il commercio intracomunitario.

Si rileva pertanto che, allo stato attuale, permane incertezza sulla portata pratica della concezione di "*giustificato motivo*", che potrà essere fugata solo dalle prossime decisioni giurisprudenziali e contributi dottrinari sul punto.

#### DIPARTIMENTO DIRITTO BANCARIO:

##### Paola Guidi

(p.guidi@lascalaw.com);

##### Simona Daminelli

(s.daminelli@lascalaw.com);

##### Raffaella Tavacca

(r.tavacca@lascalaw.com);

##### Guido Malberti

(g.malberti@lascalaw.com);

##### Cesare Grassini

(c.grassini@lascalaw.com);

##### Sabrina Savazzi

(s.savazzi@lascalaw.com);

##### Laura Terenzi

(l.terenzi@lascalaw.com).



## DIRITTO FALLIMENTARE

### RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE E CRISI DEL GRUPPO.

L'entrata in vigore della **riforma della legge fallimentare** (approvata con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) pare aver creato tra gli addetti ai lavori problemi applicativi maggiori rispetto a quelli che il Legislatore si era prefissato di risolvere.

Tra le maggiori perplessità evidenziate dalla dottrina vale la pena sottolineare l'evidente lacuna relativa alla **regolamentazione dell'insolvenza del gruppo societario**, rimessa, ora come allora, all'interprete.

Ma se il Legislatore del 1942 può ritenersi giustificato in relazione alla omessa regolamentazione di tale fenomeno – attesa la scarsa influenza dello stesso a quei tempi – riesce difficile trovare una valida argomentazione per spiegare il persistente vuoto normativo nella attuale legge fallimentare.

Specie ove si ponga mente alla circostanza per la quale la **crisi del gruppo** trova una propria specifica **regolamentazione nell'ambito dell'amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi, contemplata dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. Prodi *bis*) e dal d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 e successive conversione e modificazioni (c.d. Decreto Marzano o Parmalat).

Ed è proprio ricorrendo alla disciplina prevista da tali leggi per i casi analoghi che spesso la giurisprudenza ha dovuto risolvere i problemi applicativi sottoposti nell'ambito delle procedure fallimentari classiche.

In tale prospettiva, vale la pena segnalare una recente ordinanza con la quale il Tribunale di Roma (Trib. Roma, 4 luglio 2006, massima inedita) ha affermato la competenza del Tribunale che ha dichiarato il fallimento dell'impresa controllata a disporre la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria e non già di quello che ha dichiarato l'insolvenza della c.d. "impresa madre", successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

La decisione in questione costituisce corretta applicazione della disciplina prevista dall'art. 82 d.lgs. 270/99, il quale rimette al Tribunale in cui l'impresa del gruppo ha la sede principale l'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Coerentemente, l'art. 84 della Prodi *bis* prevede la competenza del Tribunale che ha dichiarato il fallimento dell'impresa facente parte del gruppo a convertire la procedura nell'amministrazione straordinaria, ove il decreto di apertura della pro-

cedura dell'impresa madre sia successivo al fallimento della controllata.

Al riguardo, vale la pena segnalare la **diversa scelta legislativa** realizzata nell'ambito del **Decreto Marzano**, il cui art. 3, comma 3, consente al commissario straordinario, ove ritenga di estendere la procedura ad altre imprese del gruppo, di presentare il ricorso per la dichiarazione dello stato d'insolvenza presso il Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa madre.

Tale opzione consente di gestire con maggiore uniformità e coerenza tutte le procedure facenti capo ad un unico gruppo societario.

Peraltro, anche nell'ambito di tale disciplina, non si può fare a meno di rilevare come **il trattamento unitario** della crisi del gruppo si riduca unicamente **alla fase**, per così dire, **procedimentale** (nel senso di ricondurre ad un solo Tribunale la gestione di tutte le procedure), omettendo di prendere in considerazione l'aspetto "sostanziale" di detta crisi.

Infatti, la persistente sussistenza della personalità giuridica delle singole imprese facenti parte del gruppo determina la creazione di **tante masse attive e passive** quanti sono i soggetti dichiarati insolventi, impedendo, così, l'effettivo trattamento unitario dei creditori del gruppo (e non delle singole imprese) e la possibilità di attribuire al gruppo insolvente (inteso quantomeno come centro di imputazione di interessi, se non addirittura come soggetto dotato di personalità giuridica) le azioni volte alla ricostruzione del patrimonio sociale, quali le azioni revocatorie e di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci soprattutto della capogruppo per l'ipotesi di abuso della direzione unitaria (per approfondimenti si rimanda a Trib. Milano, 22 gennaio 2001, in Fallimento 2001, n. 1143).

#### DIPARTIMENTO DIRITTO FALLIMENTARE:

**Luciana Cipolla**

(l.cipolla@lascalaw.com);

**Daniela Calvano**

(d.calvano@lascalaw.com);

**Monica Biella**

(m.biella@lascalaw.com);

**Simone Bertolotti**

(s.bertolotti@lascalaw.com);

**Flora Schiavenato**

(f.schiavenato@lascalaw.com);

**Davide Greco**

(d.greco@lascalaw.com).

## DIRITTO SOCIETARIO

### UNA S.R.L. COME AMMINISTRATORE DI ALTRA S.R.L..

- di Oreste Cagnasso, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 19/06, pag. 6.

L'articolo innanzi citato ha dedicato la propria attenzione alla notizia per cui è stato iscritto nel Registro delle Imprese, ad opera della Camera di Commercio di Milano, l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata che contempla la nomina ad amministratore unico, della medesima, di altra società a responsabilità limitata.

La dottrina prevalente riteneva che sussistessero seri impedimenti a tale opportunità e che, quindi, solamente una **persona** fisica potesse essere nominata **amministratore di una società di capitali**.

A quanto consta, inoltre, la giurisprudenza non mai dovuto affrontare il problema, segno evidente che la prassi si è sempre uniformata all'opinione della dottrina prevalente.

L'Autore non si limita ad esaminare l'ordinamento italiano, ma compie un'analisi, al fine di effettuare un raffronto, anche di alcuni ordinamenti stranieri. In particolare viene sottolineato come in Germania esiste l'espressa previsione per cui solo le persone fisiche possono essere amministratori della S.p.A. mentre in Francia il legislatore ha previsto la possibilità di nomina di una persona giuridica quale amministratore sia di una società di persone sia di una società di capitali. Con riferimento alle S.p.A., in Francia ed in Spagna, tale regola contiene la precisazione che la persona giuridica amministratore deve designare un **rap-presentante permanente** e che, in caso di sua revoca, deve contestualmente sostituirlo.

La panoramica internazionale viene completata prendendo in considerazione **l'ordinamento comunitario** che, nel disciplinare **il gruppo europeo di interesse economico**, ha espressamente introdotto, con il Regolamento del 1985, la possibilità della nomina ad amministratore di una persona giuridica.

Per quanto riguarda, infine, la disciplina comunitaria della Società europea, contenuta nel regolamento dell'8 ottobre 2001, è previsto che lo statuto possa stabilire che una **società o altra entità giuridica sia membro di un organo**, salvo se altrimenti disposto dalla legislazione dello Stato membro della sede sociale della Società europea applicabile alle S.p.A.. Anche in questo caso la società o altra entità giuridica devono designare un rappresentante, persona fisica, ai fini dell'esercizio dei poteri dell'organo in questione.

L'Autore rileva come l'operato della Camera di Commercio milanese, in realtà, non sia del tutto incompatibile con le regole dettate dalla recente

riforma del diritto societario. In effetti, la "nuova" S.r.l., con gli ampi spazi di autonomia concessi ai soci, offre prospettive diverse per rimeditare sugli aspetti di *governance*. Ad esempio, gli ostacoli che possono derivare dalla disciplina della responsabilità degli amministratori, non sembrerebbero insuperabili: accanto alla responsabilità, ovvia, della società amministratore sarebbe possibile ravvisare anche quella solidale degli amministratori della stessa.

Simile conclusione, pur in assenza di una norma espressa, sembra desumibile sia dalle regole generali in tema di responsabilità sia da quelle in materia di amministrazione di fatto, o ancora e soprattutto dalla disciplina dell'esercizio di potere di direzione e coordinamento. In tale contesto, infatti, è prevista la responsabilità non solo della società che esercita questo potere, ma anche di tutti quelli che "abbiano preso parte al fatto lesivo" (secondo il disposto dell'art. 2497, comma 2, c.c.) e, quindi anche, tra gli altri, degli amministratori della società capogruppo.

L'Autore evidenzia, infine, che, in ogni caso, la **designazione di una società quale amministratore** deve necessariamente coordinarsi con il regime di amministrazione scelto dalla società amministrata e con le regole inderogabili comunque applicabili. Conclude ipotizzando che potrebbe essere opportuno l'inserimento nell'atto costitutivo di una clausola che preveda la possibilità dell'amministrazione da parte di una società e indichi i requisiti della società amministratrice.

#### DIPARTIMENTO CORPORATE - M&A:

**Carlo Emanuele Rossi**  
(e.rossi@lascalaw.com);

**Claudia Casagrande**  
(c.casagrande@lascalaw.com);

**Danilo Restuccia**  
(d.restuccia@lascalaw.com);

**Valentina Zanelli**  
(v.zanelli@lascalaw.com).



## MERCATI FINANZIARI

### **INEDITA PRONUNCIA GIURISPRUDENZIALE IN MERITO ALLA PORTATA DEL REQUISITO CONVENZIONALE DI FORMA DEGLI ORDINI DI INVESTIMENTO.**

Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 30 giugno 2006 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), ha preso posizione sulla validità degli ordini di acquisto di valori mobiliari impartiti - **verbalmente e di persona** - dall'investitore presso gli uffici dell'intermediario, **ritenendoli validi ed efficaci qualora il cliente non ne abbia mai contestato l'esecuzione ed i relativi addebiti anche laddove la forma scritta sia stata convenzionalmente pattuita ad substantiam.**

La sentenza in commento opera un ragionato (e condivisibile) distinguo tra quanto normativamente prescritto e quanto convenzionalmente pattuito in merito alla forma in cui gli ordini di acquisto devono essere impartiti.

Quanto alle prescrizioni normative, il Tribunale di Pescara giustamente osserva che la stessa: *"Consob ha precisato che la disciplina di settore prevede la forma scritta solo per i contratti-quadro disciplinanti le prestazioni di servizi di investimento, mentre per il conferimento dei singoli ordini non sono richiesti particolari requisiti di forma"*. Conseguentemente, un ordine impartito verbalmente e di persona presso gli uffici dell'intermediario deve considerarsi valido ed efficace ove la forma verbale dell'ordine non sia esclusa dal contratto-quadro (segnaliamo, tra l'altro, che in tal senso si sono espressi anche la prevalente giurisprudenza di merito, vedasi: Tribunale di Monza, 27/07/2004; Tribunale di Milano, 16/02/2005; Tribunale di Venezia, 08/06/2005).

Diversamente, nel caso in cui la forma scritta ad substantiam sia stata convenzionalmente pattuita dalle parti, dall'inosservanza di tale prescrizione dovrebbe *"discendere la radicale nullità dell'ordine"*.

Tuttavia, le parti, nella loro autonomia negoziale, possono senz'altro *"rinunziare"* alla disposizione pattuita *"con comportamenti concludenti incompatibili con la volontà di mantenere in vita il vincolo di forma convenzionale"*.

Anche la Corte di Cassazione, con una recente decisione, ha stabilito che *"le parti possono successivamente rinunciare tacitamente alla forma convenzionale ad substantiam mediante com-*

*portamenti incompatibili con il suo mantenimento"* (Cass. n. 12344/2003).

Pertanto, sempre secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza in esame, *"la revoca tacita della forma convenzionale ad substantiam deve essere certamente affermata nel caso in cui il cliente abbia reiteratamente impartito oralmente all'intermediario ordini di acquisto di strumenti finanziari (ai quali sia sempre stata data regolare esecuzione con corrispondente addebito) senza alcuna contestazione degli oneri dell'operazione"*.

Si tratta dunque di una precisa presa di posizione del Tribunale con riguardo ad una questione (la validità degli ordini impartiti oralmente) la cui risoluzione è sempre oggetto di contrastanti pronunce giurisprudenziali. Terremo ovviamente *"monitorata"* l'evoluzione giurisprudenziale sul punto, tenendovi puntualmente aggiornati su questa rubrica.

#### **DIPARTIMENTO MERCATI FINANZIARI/REAL ESTATE:**

**Christian Faggella**  
(c.faggella@lascalaw.com);

**Sabrina Galmarini**  
(s.galmarini@lascalaw.com);

**Vittorio Accarino**  
(v.accarino@lascalaw.com);

**Marco delli Guanti**  
(m.delliguanti@lascalaw.com).

# INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY

## INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E TELEMATICHE: GLI OBBLIGHI DI *DATA RETENTION* ALLA LUCE DEI RECENTI SVILUPPI LEGISLATIVI E DEI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE PRIVACY.

Il clamore suscitato dalle recenti vicende giudiziarie ha impresso una notevole accelerazione all'operato delle Istituzioni in merito **alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche**.

In particolare, la materia delle intercettazioni illecite è stata oggetto di recenti interventi normativi quanto **all'utilizzo** che è possibile farne (i) ad opera **degli organi inquirenti** che utilizzino tali fonti probatorie e (ii) **della stampa**.

Sul piano legislativo, il Governo, ritenendo la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, ha varato il d.l. 22 settembre 2006, n. 259 contro le intercettazioni illegali, poi modificato in Senato e che, attualmente, è in discussione alla Camera.

Si dubita tuttavia della conversione in legge dello stesso, poiché sembra che non vi siano intercettazioni illegali tra quelle relative al caso Telecom e, quindi, non sussisterebbero i necessari presupposti di necessità ed urgenza per l'adozione del provvedimento.

La materia deve essere inquadrata anche alla luce di altre fonti normative, che disciplinano altri tipi di intercettazioni lecite (ossia la registrazione dei dati di traffico telematico e telefonico). In particolare, vengono in rilievo le norme del d.lgs. n. 196/03 (c.d. **Codice Privacy**) riguardanti la **c.d. Data Retention** ad opera degli operatori di comunicazione elettronica (artt. 123, 132 e 181, comma 6-bis) ed alcuni **provvedimenti emessi dal Garante**.

Attualmente, ai sensi del d.l. 354/03, vige l'obbligo di **conservazione dei dati di traffico telefonico** per un quinquennio, sino a quando, con un distinto provvedimento dell'Autorità, verranno individuate le specifiche modalità di conservazione dei dati per scopi di accertamento e repressione dei reati.

In seguito, ai sensi del Codice Privacy, gli operatori di comunicazione potranno conservare i dati di traffico per un periodo non superiore a sei mesi per esigenze probatorie in sede di fatturazione e/o di pagamento, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione.

I dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le **chiamate senza risposta**, saranno **conservati dal fornitore per 24 mesi** per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, saranno conservati per 6 mesi. Questi termini saranno prorogati dalla legge (di ulteriori 24 e 6 mesi) per esclusive finalità di accertamento e repressione di quei reati che destano un particolare allarme sociale (ad es. associazione di tipo mafioso o delitti commessi per finalità di terrorismo).

Il Garante di recente è intervenuto con un altro e distinto provvedimento (del 20 settembre 2006), in materia dei flussi informativi riguardanti l'attività di intercettazione lecita, ordinando ai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica l'implementazione delle misure di sicurezza indicate in un precedente provvedimento del 15 dicembre 2005, entro un breve termine, pena il blocco del relativo trattamento.

Anche se diretto a specifici operatori il provvedimento citato è rilevante per tutti i fornitori di comunicazione – tradizionale o via Internet (ad es. VoIP) - che possono trattare dati relativi ad intercettazioni, in quanto stabilisce, e descrive, misure di sicurezza di livello superiore a quelle minime.

Infine, per venire nuovamente al tema delle intercettazioni telefoniche, ma dalla prospettiva dei media, in precedenza l'Autorità, con un provvedimento del 21/6/06, ha disposto che le intercettazioni contenenti informazioni di interesse pubblico devono essere rese note evitando riferimenti ad altri soggetti (non interessati ai fatti) e rispettando la dignità dell'indagato. In applicazione di detti principi il Garante, con provvedimento del 21/7/06, ha già vietato ad un editore la diffusione del testo di intercettazioni relative a conversazioni intercorse tra i genitori del giovane manifestante deceduto a Genova.

### DIPARTIMENTO INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY:

**Daniela De Pasquale**  
(d.depasquale@lascalaw.com);

**Massimiliano Pappalardo**  
(m.pappalardo@lascalaw.com);

**Luisa Fiorina**  
(l.fiorina@lascalaw.com);

**Andrea Antognini**  
(a.antognini@lascalaw.com).

## DIRITTO CIVILE, CONCILIAZIONE E "ADR"

### FONDO PATRIMONIALE TRA CONIUGI: IRRILEVANZA DELLA SEPARAZIONE PERSONALE E INDEROGABILITA' DEL REGIME LEGALE AUTORIZZATIVO PER LE ALIENAZIONI DEI BENI DEL FONDO IN PRESENZA DI FIGLI MINORI.

Analizzando i repertori della giurisprudenza più recente in materia di fondo patrimoniale si ricava la netta impressione che le finalità di tale istituto, nella prassi più recente, siano state sovente stravolte.

L'intento originario del legislatore, infatti, era quello di creare un patrimonio separato da destinarsi esclusivamente ai bisogni materiali della famiglia.

Sin dalla metà degli anni '90, tuttavia, si è diffusa la tendenza ad utilizzare tale schema negoziale per sottrarre ai creditori i beni oggetto della loro garanzia patrimoniale.

La giurisprudenza di merito degli ultimi anni è stata investita principalmente di questioni riguardanti o l'esperibilità dell'azione revocatoria da parte dei creditori, oppure le forme di pubblicità legale necessarie a rendere opponibile ai terzi il vincolo costituito con la creazione del fondo.

Ciò dimostra che il **ricorso a questo istituto è stato giustificato più dall'esigenza di costituire uno schermo giuridico, dietro il quale riparare il patrimonio dei coniugi, che non per destinare tali beni al soddisfacimento delle necessità economiche, anche future, dei membri della famiglia.**

Circostanza che sembrerebbe confermata dall'uso di tentare di sciogliere il fondo non appena il rischio di dissesto, o default finanziario, di uno o di entrambi i coniugi, sia venuto meno.

L'adozione di tale strumento, per finalità differenti da quelle originariamente volute dal legislatore, potrà essere limitato anche applicando il **massimo rigore interpretativo riguardo alle cause di scioglimento dello stesso.**

Più in particolare, soffermandoci sulla rilevanza della separazione personale dei coniugi quale eventuale causa di cessazione del fondo, osserviamo che la **giurisprudenza ha escluso in modo categorico che la separazione possa rientrare nel novero delle cause di scioglimento** (cfr. ad es. Decreto Trib. Savona 24.04.2003, Galliano C/ Galliano, Pres. Airoldi - Rel. Calabrese).

Ed invero, già il dato letterale dell'art. 171 c.c. conferma la validità di tale orientamento.

Tale disposizione, infatti, non ricomprende la separazione personale tra le cause di cessazione del fondo, che risultano limitate alle sole ipotesi di "annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio".

La separazione personale, dunque, pur comportando la cessazione della comunione legale, resta irrilevante rispetto alla sopravvivenza del fondo.

In caso contrario, di fatto, i coniugi si vedrebbero attribuita la facoltà di sciogliere consensualmente il fondo, addirittura anche contro gli stessi interessi dei figli.

Ma tale soluzione finirebbe per "tradire lo spirito che giustifica la presenza del fondo patrimoniale nel nostro O. G.; se infatti l' O. G. ha ammesso il sacrificio delle ragioni dei creditori su beni costituiti in fondo è perché ha ritenuto prevalente salvaguardare l'interesse della famiglia rispetto a quello dei creditori, ammettendo che taluni beni possano essere vincolati al soddisfacimento dei bisogni della stessa. Ammettere che la famiglia possa poi svincolare i beni al di fuori dei casi previsti dall'art. 171 c.c. significherebbe riconoscere al fondo una flessibilità che ne altererebbe completamente la funzione, trasformandolo in un istituto tramite il quale il debitore potrebbe agevolmente sottrarre i beni ai propri creditori, salvo poi poterne nuovamente disporre al momento opportuno." (prov. cit).

Quanto alla **possibilità** - in presenza di prole minorenni - **di derogare, convenzionalmente, al regime autorizzativo delle alienazioni dei beni**, anche in tal caso si deve propendere **per la soluzione restrittiva.**

La funzione di controllo ed autorizzazione esplicita dall'A.G., infatti, è stata prevista nel precipuo interesse dei figli, per assicurare che gli atti di alienazione dei beni del fondo non pregiudichino gli interessi dei minori stessi.

Pertanto **l'autorizzazione dell'A.G. si renderà necessaria anche nel caso in cui l'atto costitutivo preveda espressamente il contrario**, con l'effetto di mantenere il vincolo di destinazione tipico del fondo patrimoniale.

#### DIPARTIMENTO DI DIRITTO CIVILE, FAMIGLIA E ADR:

**Paola Ventura**  
(p.ventura@lascalaw.com);

**Diego Tresoldi**  
(d.tresoldi@lascalaw.com);

**Stefano La Porta**  
(s.laporta@lascalaw.com).

## ESECUZIONI IMMOBILIARI

### RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE: DELEGA AI PROFESSIONISTI DELLE OPERAZIONI DI VENDITA.

Tra le novità introdotte dalla legge n. 80/05 e dalla legge n. 263/05 si segnala l'ampliamento della **categoria di professionisti** delegati al compimento delle **operazioni di vendita**. L'art. 591-bis c.p.c., nella nuova formulazione, stabilisce, infatti che il giudice dell'esecuzione può delegare le operazioni di vendita "ad un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o ad un avvocato e ad un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179 ter delle disp. att. c.c."

La riforma delle esecuzioni ha, inoltre, modificato il **procedimento di vendita** superando l'alternativa tra vendita **senza incanto** e vendita **con incanto** e considerando queste due modalità come **fasi distinte**, l'una necessaria e l'altra eventuale, di un unico procedimento. Di conseguenza, si è stabilito che la delega al professionista riguarda l'intero procedimento di vendita e non la sola vendita con incanto.

Altra novità introdotta dalla predetta riforma è costituita dalla previsione di un più puntuale controllo del giudice sull'attività dei professionisti attraverso la **determinazione di un termine** per lo svolgimento delle **operazioni delegate**.

Questo termine deve ritenersi prorogabile, ove ci sia prova che il mancato completamento delle operazioni sia dipeso da circostanza non imputabili al professionista. Diversamente la delega potrà essere revocata in qualsiasi momento dal giudice.

Commercialisti, notai e avvocati possono così essere invocati in proprio soccorso dall'ufficiale giudiziario nella ricerca dei beni da pignorare al debitore. Il nuovo art. 492 c.p.c. prevede, infatti, che se il debitore è un imprenditore, per esaminare le scritture contabili l'ufficiale giudiziario nomina un professionista iscritto nell'elenco indicato nell'art. 179 ter c.p.c., il quale potrà accedere alle scritture contabili ovunque si trovino e se necessario potrà farsi assistere dall'ufficiale giudiziario competente per territorio. Tali professionisti potranno, inoltre, essere chiamati in causa direttamente dal creditore tutte le volte che nel pignoramento si presenterà il bisogno dell'intervento di un esperto stimatore per ottenere una corretta valutazione dei beni da sequestrare. Ad esempio l'avvocato (o altro professionista) può rappresentare il creditore che chiede di affiancare l'ufficiale giudiziario alle operazioni di pignoramento.

Il nuovo procedimento stabilito dalla legge n. 80/05 stabilisce che l'**ordinanza di delega**, nella quale devono essere espressamente indicate le modalità di svolgimento delle attività delegate, è **emessa dal giudice dell'esecuzione all'udienza per l'autorizzazione alla vendita** e che il professionista delegato debba applicare le nuove regole fissate dagli artt. 569 e ss. c.p.s., a partire dal termine entro il quale svolgere la vendita senza incanto.

Per quanto riguarda il problema, che già si era posto nella formulazione introdotta dalla legge n. 302/98, dell'ammissibilità di una **delega parziale**, cioè limitata ad alcune delle attività indicate dallo stesso art. 591 bis c.p.c., la dottrina e la giurisprudenza espressamente ammettono tale tipo di delega. Questa sarà, pertanto, utilizzata, ad esempio, per le procedure nelle quali, esaurite le operazioni di vendita, la fase della predisposizione del progetto di distribuzione si presenta alquanto complessa oppure per procedure nelle quali, a seguito di una vendita con incanto deve effettuarsi contestualmente la stipula del contratto di finanziamento, il versamento del saldo del prezzo e l'emissione del decreto di trasferimento.

Proprio in considerazione dei caratteri che l'attività delegata è andata assumendo con la legge n. 80/05, che ha condotto ad un ampliamento dei ruoli e funzioni del delegato che prescinde dalle sue competenze specifiche, è presumibile che si diffonda la pratica della delega parziale per consentire a ciascun professionista di svolgere unicamente le attività che rientrano nelle sue specifiche competenze.

#### DIPARTIMENTO ESECUZIONI IMMOBILIARI:

**Silvia Folcini**  
(s.folcini@lascalaw.com);

**Laura Gotti**  
(l.gotti@lascalaw.com);

**Isabella Rago**  
(i.rago@lascalaw.com);

**Luigi Menegazzoli**  
(l.menegazzoli@lascalaw.com).



# DIRITTO TRIBUTARIO

## MODIFICHE ALLA BASE IMPONIBILE E RICALCOLO DEGLI ACCONTI 2006.

### Premessa

Con il d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n.248 sono state introdotte importanti modifiche al vigente sistema tributario. L'Agenzia delle entrate ha fornito, tramite apposite circolari esplicative, alcune prime indicazioni.

Nel proseguo verranno brevemente esaminate le modifiche apportate al Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR), di cui si dovrà tener conto già a partire dal periodo di imposta 2006 al fine della corretta determinazione della base imponibile IRES.

### Quote di ammortamento dei beni immateriali.

I commi 45 e 46 dell'articolo 37 del d.l. 4 luglio 2006, n.223 hanno apportato importanti modifiche il trattamento fiscale dell'ammortamento dei beni immateriali che per comodità verranno esaminate nel proseguo con riferimento alle singole fattispecie.

Opere dell'ingegno, brevetti, processi industriali (Art. 103, comma 1, del TUIR)

Il limite massimo fiscalmente deducibile delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti e dei processi industriali precedentemente fissato in un terzo del costo (33,33%) è stato elevato al 50% del costo. Sarà pertanto possibile usufruire ai soli fini fiscali di un periodo di ammortamento minore.

La modificazione si applicano a decorrere dall'esercizio 2006, anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi d'imposta precedenti. Per questi ultimi costi, rimangono ferme le quote di ammortamento dedotte nei precedenti esercizi. Solo la deduzione ulteriore delle quote di ammortamento dall'esercizio 2006 in poi andrà calcolata nella diversa maggiore misura ora stabilita dalla legge.

In riferimento ai soli **brevetti industriali**, l'aumento della quota di ammortamento fiscalmente ammessa si applica limitatamente ai brevetti registrati dal 4 luglio 2006 o nei cinque anni precedenti (si ritiene dal 4 luglio 2001 in poi). Per i brevetti registrati prima del 4 luglio 2001, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni: il limite massimo delle quote di ammortamento fiscal-

mente deducibili rimane pertanto pari ad un terzo del costo.

Marchi d'impresa (Art. 103, comma 1, del TUIR)

Il limite massimo fiscalmente deducibile delle quote di ammortamento del costo dei marchi d'impresa fissato in precedenza un decimo del costo (10%) è stato diminuito ad un diciottesimo del costo, come per l'ammortamento fiscale dell'avviamento. La quota annua fiscalmente deducibile sarà pertanto pari al 5,56% del costo.

La modificazione si applicano a decorrere dall'esercizio 2006, anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi d'imposta precedenti. Per questi ultimi costi, rimangono ferme le quote di ammortamento dedotte nei precedenti esercizi. Solo la deduzione ulteriore delle quote di ammortamento dall'esercizio 2006 in poi andrà calcolata nella diversa minore misura (5,56%) ora stabilita dalla legge.

Si noti, infine, che sulla base di corretti principi contabili il periodo di ammortamento dei marchi è normalmente collegato al periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei beni cui essi si riferiscono. Ove non fosse possibile determinare tale periodo, l'ammortamento deve essere effettuato entro un limite massimo di venti anni. Ne consegue che, rispetto alla quota di ammortamento iscritta in bilancio sulla base delle valutazioni civilistiche, dovrà essere effettuata una variazione in aumento qualora la durata dell'ammortamento contabile sia inferiore a quella fiscale (ad esempio, ammortamento civilistico durata 10 anni e fiscale 18 anni). Laddove, invece, la durata dell'ammortamento contabile sia superiore a quella fiscale (ad esempio, civilistico 20 anni e fiscale 18) potrà essere effettuata una variazione in diminuzione mediante l'attivazione del quadro EC.

### Deducibilità extracontabile delle spese relative a studi e ricerche di sviluppo (art. 108, comma 1 e art. 109, comma 4, del TUIR).

I commi 47 e 48 dell'articolo 37 del Decreto Bersani introducono una disposizione volta ad assicurare a questa tipologia di spese un trattamento fiscale più favorevole rispetto a quello attualmente in vigore, tenuto conto che l'investimento in studi e ricerche può contribuire alla crescita della competitività delle imprese.

Le spese relative a studi e ricerche di sviluppo sono attualmente deducibili, ai sensi di quanto previsto all'art. 108, comma 1, del TUIR, nell'esercizio di sostenimento ovvero in alternativa in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

I principi contabili dettano, ai fini civilistici, requisiti ben precisi in presenza dei quali l'impresa non ha più la facoltà, bensì l'obbligo di capitalizzare le spese di ricerca e sviluppo, e ne consentono

l'ammortamento esclusivamente a partire dal momento in cui il risultato dalla ricerca è disponibile per l'utilizzazione economica.

La differenza di impostazione non consentiva la deduzione delle spese capitalizzate che non transitavano per il conto economico in quanto non ancora ammortizzabili. Attraverso le modifiche introdotte dal Decreto Bersani le spese di ricerca e sviluppo sono state incluse tra quelle per le quali è consentito l'utilizzo del meccanismo delle deduzioni extracontabili di cui all'art. 109 del TUIR, da evidenziare nel quadro EC del Modello UNICO, con la conseguente attivazione del vincolo sul patrimonio netto previsto in correlazione alle predette deduzioni. **La modifica normativa, in sostanza, consente la deduzione dei costi di ricerca sviluppo ai soggetti che per facoltà o per obbligo le abbiano capitalizzate a prescindere dal loro transito a conto economico.**

A differenza delle altre novità, tuttavia, **tali disposizioni si applicano** per i soggetti aventi periodo di imposta coincidente con l'anno solare, **solo con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2007.**

#### Acconti ai fini Ires e Irap.

Le novità precedentemente illustrate, obbligano i soggetti passivi IRES, al ricalcolo degli acconti dovuti ai fini IRES e IRAP per l'esercizio 2006. Tali soggetti, infatti, devono prendere quale base di riferimento per il calcolo degli acconti, l'imposta che si sarebbe determinata nell'esercizio 2005 applicando le disposizioni innovative del d.l. n. 223 del 2006. L'obbligo riguarda in particolare i contribuenti che riterranno di determinare l'acconto 2006 con il metodo storico, sulla base dell'imposta relativa 2005 e con riferimento alle sole disposizioni del d.l. n. 223 del 2006 che abbiano effetto già dall'esercizio 2006.

Poiché nella generalità dei casi il primo acconto per il 2006 è già stato versato, il relativo conguaglio va versato insieme alla seconda rata dell'acconto.

Il d.l. n.223 del 2006 ha anticipato i termini di presentazione delle dichiarazioni da produrre ai fini fiscali (e taluni altri termini connessi).

#### Certificazione delle ritenute operate

È stato anticipato al 28 febbraio dell'anno successivo alla corresponsione delle somme il termine - in precedenza fissato al 15 marzo - entro il quale i sostituti d'imposta consegnano le certificazioni delle ritenute operate. Poiché tali disposizioni entreranno in vigore dal 1° maggio 2007, il termine del 28 febbraio decorre a partire dalle certificazioni da rilasciare il **28 febbraio 2008** con riferimento alle sole ritenute operate nell'anno 2007

#### Dichiarazione del sostituto d'imposta

Sono stati anticipati al 31 di marzo anche i termini di presentazione del Modello "770 Semplificato" e del Modello "770 Ordinario".

I sostituti d'imposta devono, infatti, presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate:

- i dati fiscali e contributivi contenuti nelle certificazioni delle ritenute operate (Modello "770 Semplificato"), entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello di erogazione anziché, come avveniva sino ad oggi, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione;
- la dichiarazione del sostituto d'imposta relativa all'anno solare precedente (Modello "770 Ordinario"), entro lo stesso termine del **31 marzo** di ciascun anno anziché entro il precedente termine del 31 ottobre.

Poiché tali disposizioni entreranno in vigore dal 1° maggio 2007, i termini del **31 marzo** sopra indicati, decorrono a partire dalle dichiarazioni dei sostituti di imposta da inviare il **31 marzo 2008** con riferimento alle ritenute operate nell'anno 2007

#### Dichiarazione annuale IVA

È stato anticipato al **31 luglio** di ciascun anno e non più al 31 ottobre il termine entro il quale deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione annuale ai fini IVA. La dichiarazione annuale IVA riferita all'anno 2006 dovrà pertanto essere inviata telematicamente entro il **31 luglio 2007.**

*Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi tramite e-mail al Dott. Alberto De Candia.*

#### DIPARTIMENTO TRIBUTARIO:

**Angelo Carlo Colombo**  
(a.colombo@lascalaw.com);

**Alberto De Candia**  
(a.decandia@lascalaw.com);

**Marilena Biella**  
(ma.biella@lascalaw.com);

**Cristina Fontana**  
(c.fontana@lascalaw.com);

**Luca Nicoletti**  
(l.nicoletti@lascalaw.com);

**Enrico Tosi**  
(e.tosi@lascalaw.com);

**Enrico Bezzi**  
(e.bezzi@lascalaw.com).

# BREVISSIME

## LOCAZIONI SUL WEB.

L'**Agenzia delle entrate** ha reso disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) un software, che rende operative le novità, introdotte con il d.l. 223/06, in tema di **imposta di registro** sugli atti di locazione di beni strumentali. (s.d.)

---

## UN NUOVO GRANDE GRUPPO ALBERGHIERO.

A breve verrà costituito un **superpolo alberghiero per l'Italia**. Lo stesso, denominato *Grande Jolly*, sarà controllato al 51% da Nh Italia (uno dei maggiori gruppi alberghieri spagnoli), al 42% da *Joker* e al 7% da Banca Intesa. (s.d.)

---

## CRESCITA PARMALAT.

Dopo le note vicende, l'azienda alimentare sta proseguendo nel suo cammino di crescita. In particolare, nel periodo gennaio – settembre 2006, Parmalat ha registrato un margine operativo lordo consolidato di 251,6 milioni di Euro, ovvero un miglioramento del 32% rispetto al medesimo periodo del 2005. (s.d.)

---

## MARCHI E MUSICA.

Il nuovo **trend del marketing** è quello del cosiddetto "**sound branding**", ovvero l'associare uno o più suoni al nome e all'immagine di un marchio. E' stato infatti accertato che la mente umana ricorda meglio i suoni rispetto alle figure. (s.d.)

---

## UNIFICAZIONE DEI PAGAMENTI EUROPEI.

Il **2008** è la data stabilita per l'**attivazione del Sepa** (*Single euro payments area*), al cui interno non esisteranno più differenze tra le operazioni di pagamento nazionali e quelle rivolte verso gli altri paesi dell'Ue. (s.d.)

---

## COSTI DI RICARICA DEI CELLULARI.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con una nota del 16.11 u.s., hanno precisato che **i costi di ricarica dei cellulari** sono ingiustificati e dovranno pertanto essere eliminati. (s.d.)

---



# COSE NOSTRE

## NUOVE DALLO STUDIO

### LAVORANO CON NOI.

Dal mese di novembre collabora con il Dipartimento Mercati Finanziari - Real Estate **Marco delli Guanti**, avvocato dal 2006.

Marco è nato il 14 dicembre 1977 a Milano e si è laureato presso l'Università degli Studi di Milano con una tesi di Diritto Privato Comparato: "*La fattispecie del Tying contract: il caso Microsoft*".

Risponde all'interno 366 e il suo indirizzo e-mail è **m.delliguanti@lascalaw.com**.

Dal mese di settembre collabora con il Dipartimento IP/IT **Andrea Antognini**, avvocato dal 2006.

Andrea è nato il 3 giugno 1972 a Milano e si è laureato presso l'Università degli Studi di Milano con una tesi di Diritto Privato Comparato: "*I fondi pensione in Italia e Regno Unito*".

Risponde all'interno 407 e il suo indirizzo e-mail è **a.antognini@lascalaw.com**.

\* \* \*

**Stefano La Porta, Massima Lattuada e Valentina Zanelli**, della sede di Milano, hanno superato brillantemente l'esame di avvocato conseguendo l'abilitazione professionale.

**Edoardo Ceracchi** collaboratore dello Studio Lauro Sovani, ha superato brillantemente l'esame di avvocato conseguendo l'abilitazione professionale.

Congratulazioni a tutti!!!

\* \* \*

Il giorno 24 ottobre **Daniela Calvano**, della sede di Milano, è diventata mamma della bellissima Federica. Congratulazioni!

Il giorno 9 novembre **Marilena Biella**, della sede di Milano, è diventata mamma della bellissima Matilde. Congratulazioni!

\* \* \*

### INIZIO DISASTROSO PER I CALCIATORI DELLO STUDIO.

Il trionfale campionato dell'anno scorso (vincitori delle *regular season* e, dopo i *play off*, terzi assoluti) ci ha evidentemente fatto prendere sottogamba gli impegni iniziali della edizione 2006/2007 de "*La Legge nel Pallone*", il torneo di calcio a sette che contrappone una ventina dei più blasonati studi legali italiani e la selezione dei magistrati milanesi.

Se a ciò si aggiunge che Francesco Del Stabile vive ora in Sicilia (e sarà con noi solo saltuariamente), che Pier Ponso è stato perseguitato da tutta una serie di acciacchi che lo hanno reso finora indisponibile e che Edoardo Natale interpreta con troppo zelo il ruolo di neo-maritino tutto studio e casa (vergogna!!), ecco spiegato il triste score di questo avvio: 4 partite e 4 sconfitte (*sob!*).

Tutte di misura e qualcuna anche immeritata: ma in verità il rinnovamento massiccio e forzato della squadra ha garantito solo a tratti il gioco bello e intenso della stagione passata.

Ecco il dettaglio del disastro: Baker & Mc Kenzie 3-5; Magistrati 0-2; Ernst & Young 3-4; NCTM 4-6. Sarà il caso che il *senior partner* torni a sgolarsi a bordo campo ?

\* \* \*

## THE EUROPEAN LEGAL ALLIANCE

Lo scorso 5 ottobre è stato annunciato a Londra l'ingresso in *The European Legal Alliance* dello Studio Legale *Laszczuk & Wspolnicy*, quale membro affiliato per la Polonia. Fondato a Varsavia nel 1989, *Laszczuk & Wspolnicy* è uno studio legale indipendente composto da 33 professionisti di cui 5 *partners*, in grado di fornire assistenza legale nei settori del *real estate*, diritto della proprietà intellettuale, *information technology*, diritto tributario, risoluzione delle controversie, diritto commerciale e della concorrenza.

Questa nuova affiliazione amplia ulteriormente la gamma di servizi di assistenza legale che *The European Legal Alliance* offre alla clientela nell'est Europa e si affianca a quelle avvenute nel 2005 con lo Studio ungherese di *Bogsch & Partners* e quello ceco di *Havel & Holasek*.

In totale oggi, tra Studi Legali membri (8) e Studi Legali affiliati (3), *The European Legal Alliance* opera in 27 città nelle principali giurisdizioni europee grazie ad una rete di quasi 800 professionisti in grado, ciascuno, di fornire alla propria clientela un unico punto di contatto ma un'assistenza di tipo pan-europeo.

\* \* \*

## CONVEGNI

**"La nuova legge fallimentare"** - Milano, dal 6 al 28 novembre 2006, Organizzato da Ipsoa.

Partecipazione di:

Luciana Cipolla (l.cipolla@lascalaw.com);  
Davide Greco (d.graco@lascalaw.com);  
Monica Biella (m.biella@lascalaw.com);  
Flora Schiavenato (f.schiavenato@lascalaw.com).

**"Tutela del risparmio, Authorities, Governo societario. Regole nuove per problemi antichi"** - Milano, 10 novembre 2006, Organizzato dall'Università degli studi di Milano.

Partecipazione di:

Vittorio Accarino (v.accarino@lascalaw.com).

**"Licensing in the information technology environment: (i) software licenses; (ii) content licenses for the new media" LL.M. in Diritto della proprietà intellettuale** - Torino, 3 novembre 2006, Organizzato da WIPO 2006.

Partecipazione in qualità di relatore di:

Daniela De Pasquale  
(d.depasquale@lascalaw.com).

**"Luci ed ombre dell'enforcement in materia di proprietà intellettuale in Italia"** - Milano, 27 ottobre 2006, Organizzato da Amcham, Les e Indicam.

Partecipazione di:

Massimiliano Pappalardo:  
(m.pappalardo@lascalaw.com).

**"IP, arbitrato e processo"** - Università degli Studi di Pavia, 29 settembre 2006, Organizzato da AIDA.

Partecipazione di:

Massimiliano Pappalardo  
(m.pappalardo@lascalaw.com).

# BIBLIOTECA

## NUOVI ACQUISTI

- AA. VV., **Le insinuazioni al passivo, Trattato teorico-pratico dei crediti e dei privilegi nelle procedure concorsuali, Tomo IV**, CEDAM, 2006.

L'opera in questione costituisce l'aggiornamento della precedente monografia dedicata al tema delle insinuazioni al passivo fallimentare alla luce della riforma del diritto fallimentare effettuata con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dell'introduzione di nuovi istituti civilistici, quale il patto di famiglia.

- Bruno F., Nava G. (a cura di), **Il nuovo ordinamento delle comunicazioni**, Giuffrè, 2006.

Il volume fornisce dettagliata descrizione e lettura critica di tutti gli aspetti legislativi e regolamentari della disciplina in materia di comunicazioni elettroniche, radiotelevisione ed editoria, anche alla luce del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e del Testo Unico della radiotelevisione. Tale approfondimento di accompagna un coordinamento sistematico con i più recenti interventi giurisprudenziali.

- Galgano F. e Genghini R. (a cura di), **Trattato di Diritto Commerciale, Il Nuovo Diritto Societario, Tomo Primo, Le Nuove Società di Capitali e Cooperative**, CEDAM, 2006.

Il testo fornisce una trattazione sistematica del diritto delle società di capitali e cooperative alla luce delle ultime novità normative sopravvenute alla riforma del diritto societario. L'opera tiene conto dello sviluppo del dibattito che la riforma ha sollevato cercando di delineare una prima sistemazione del nuovo diritto societario nato dalla riforma.

- Lefebvre F. (a cura di), **Memento Pratico Contenzioso Tributario**, IPSOA, 2006.

Il volume tratta tutta la materia societaria, che quest'anno ha visto le importanti modifiche relative al diritto fallimentare (d.lgs. 5/2006).

Il testo affronta in modo sistematico e completo la disciplina di tutte le società commerciali, con l'esclusione delle cooperative e di quelle società che svolgono attività soggette a leggi speciali o a particolari controlli, quali, ad esempio, banche, assicurazioni o società finanziarie.

La materia è affrontata per problemi e la trattazione mira ad esaminare la disciplina legislativa applicabile, la giurisprudenza più recente, i casi pratici e, ove necessaria per chiarire la materia, la posizione della dottrina. L'opera è completata dai più importanti risvolti fiscali collegati all'argomento.

- Lupoli M., Barla De Guglielmi E. (a cura di), **Trust: opinioni a confronto. Atti dei Congressi dell'Associazione "Il Trust in Italia" (Rivista: "Trust e attività fiduciarie - Quaderni, n. 6")**, IPSOA, 2006.

- Pace F. (a cura di), **Formulario del processo tributario commentato**, IPSOA, 2006.

Il libro raccoglie:

- Più di 300 formule (atti del processo tributario, istanze relative agli istituti deflativi del contenzioso nonché atti relativi ai procedimenti in materia di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie) che tengono conto dell'evoluzione delle interpretazioni della disciplina processuale tributaria;
- Oltre 3000 casi giurisprudenziali

Allegato al libro un cd-rom con le formule editabili e il commento del libro.

- Rizzi G. (a cura di), **I patti di famiglia**, CEDAM, 2006.

Contiene un'analisi dei contratti per il trasferimento dell'azienda e per il trasferimento di partecipazioni societarie.

In questo numero la selezione delle riviste è aggiornata ai numeri ricevuti sino al 10 novembre 2006:

*Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 4/2006;  
*Banche e Banchieri*, n. 3/2006;  
*Bollettino Tributario*, n. 20/2006;  
*Circolari Assonime*, n. 50/2006;  
*Contabilità Finanza e Controllo*, n. 11/2006;  
*Contratto e Impresa*, n. 4/2006;  
*Contratto e Impresa/Europa*, n. 1/2006;  
*Corriere Tributario*, n. 44/2006;  
*Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, n. 4/2006;  
*Diritto dell'Informazione dell'Informatica*, n. 3/2006;  
*Diritto e Giustizia (supplemento)*, n. 7/2005;  
*Diritto e Pratica delle Società*, n. 21/2006;  
*Diritto del Turismo*, n. 1/2006;  
*Famiglia e Diritto*, n. 5/2006;  
*Fiscalità Internazionale*, n. 5/2006;  
*Forum Fiscale*, n. 11/2006;  
*Giurisprudenza Commerciale*, n. 33/2006;  
*Giurisprudenza di Merito*, n. 9/2006;  
*Giustizia a Milano*, n. 7-8/2006;  
*Giustizia Civile*, n. 7-8/2006;  
*Guida al Diritto*, n. 44/2006;  
*I Contratti*, n. 11/2006;  
*Il Corriere Giuridico*, n. 9/2006;  
*Il Diritto d'Autore*, n. 3/2006  
*Il Diritto Fallimentare*, n. 4/2006;  
*Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali*, n. 5/06;  
*Il Diritto Industriale*, n. 1/2006;  
*Il Fallimento*, n. 7/2006;  
*Il Fisco*, n. 42/2006;  
*Il Foro Italiano*, n. 9/2006;  
*Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/2006;  
*Il Merito*, n. 11/2006;  
*Impresa Commerciale e Industria*, n. 9/2006;  
*Int'l Lis*, n. 2/2006;  
*Italian Intellectual Property*, n. 2/2006;  
*Le Nuove Leggi Civili e Commentate*, n. 4-5/2006;  
*Le Società*, n. 11/2006;  
*Pratica Professionale*, n. 26/2006;  
*Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 2/2006;  
*Rivista delle Società*, n. 51/2006;  
*Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 6/2006;  
*Rivista di Diritto Industriale*, n. 3/2006;  
*Rivista di Diritto Tributario*, n. 6/2006;  
*Trust & Attività Fiduciarie*, n. 4/2006.

I redattori di IUSLETTER esaminano inoltre tutte le massime della Cassazione Civile pubblicate dal

**Massimario del Foro Italiano.**

Questo numero è aggiornato alla  
**sentenza n. 15010 del 28 giugno 2006**  
(n. 5/2006 - fasc. n. 9-10).

# IUSLETTER

E' una testata registrata il 24.9.2001 presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.

E' di proprietà dell'Associazione Professionale

**LA SCALA VENTURA PESENTI  
FAISSOLA GUIDI FAGGELLA  
CIPOLLA DE PASQUALE ROSSI COLOMBO  
& ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE**

**MILANO** 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/43925.1 -  
FAX 02/48011624 - milano@lascalaw.com

**ROMA** 00187, Via Lazio, 6 - TEL. 06/42019194 -  
FAX 06/4744084 - roma@lascalaw.com

**TORINO** 10143, Corso Francia, 25 - TEL. 011/4340782-  
FAX 011/4344737 - torino@lascalaw.com

**VICENZA** 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 -  
FAX 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com

**PADOVA** 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D -  
TEL. 049/661780 - FAX 049/655813 - padova@lascalaw.com

**VERONA** 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - TEL. 04/8008182 -  
FAX 045/8008484 - verona@lascalaw.com

**MANTOVA** 46100, Via Principe Amedeo, 33 - TEL. 0376/  
222626 - FAX 0376/382346 - mantova@lascalaw.com

---

## Direttore Responsabile

Giuseppe La Scala

---

## Redattore Capo

Luciana Cipolla

---

## Comitato di Redazione

Simona Daminelli (coordinamento)

Vittorio Accarino

Andrea Antognini

Simone Bertolotti

Monica Biella

Claudia Casagrande

Alberto De Candia

Davide Greco

Stefano La Porta

Massimo Lattuada

Guido Malberti

Massimiliano Pappalardo

Luigi Menegazzoli

Isabella Rago

Flora Schiavenato

Valentina Zanelli

---

## Segreteria di Redazione

Cristiana Cianfagna - Alessia Caltagirone

---

## Viene distribuita gratuitamente

ai clienti dello studio a cura di


Alessia Caltagirone (a.caltagirone@lascalaw.com)

alla quale ci si può rivolgere

per riceverla (anche via e-mail) e

per ottenere copia di tutto il materiale citato.

Tutti i numeri di Iusletter, dal n. 1 della V° serie (febbraio 2000), sono disponibili in formato elettronico sul sito [www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com).



*Charles Barsotti*

*"I consider myself a passionate man, but, of course, a lawyer first."*